



CITTA' DI TORINO

Divisione Servizi Educativi

**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO E PER
DISABILI, PER IL RELATIVO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E GESTIONE
AMMINISTRATIVA INTEGRATA**

Ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/16

(importo complessivo presunto Euro 6.180.000,00 oltre IVA)

(aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa)

SOMMARIO

Premessa

SEZIONE I – MODALITA' DELLA PROCEDURA

- Art. 1 – Modalità di gara
- Art. 2 - Oggetto del servizio
- Art. 3 – Durata e valore del contratto
- Art. 4 – Requisiti di Partecipazione e Presentazione dell'offerta
- Art. 5 – Oneri per la sicurezza
- Art. 6 – Criterio di aggiudicazione
- Art. 7 – Aggiudicazione
- Art. 8 – Garanzia provvisoria
- Art. 9 – Garanzia definitiva
- Art. 10 – Subappalto

SEZIONE II – OBBLIGHI PER L'AGGIUDICATARIO

- Art. 11 – Obblighi dell'aggiudicatario, modalità e tempi di esecuzione del servizio
- Art. 12 – Personale
- Art. 13 – Responsabilità danni ed assicurazione per danni a terzi
- Art. 14 – Impegno prezzi
- Art. 15 – Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva
- Art. 16 – Avvio del Servizio
- Art. 17 – Controlli Qualitativi e Quantitativi - Soggetti Abilitati e Modalità di Effettuazione
- Art. 18 – Caratteristiche delle prestazioni
- Art. 19 - Responsabilità
- Art. 20 – Penalità
- Art. 21 - Sospensione dell'esecuzione del contratto
- Art. 22 – Risoluzione del contratto
- Art. 23 – Ordinazione e pagamento
- Art. 24 - Recesso
- Art. 25 – Osservanza di Leggi e Decreti – Sicurezza sul lavoro
- Art. 26 - Divieto di cessione di contratto e di credito
- Art. 27 – Spese di appalto, contratto e oneri diversi
- Art. 28 - Fallimento o altre cause di modifica della titolarità del contratto
- Art. 29 - Domicilio e Foro competente
- Art. 30 – Privacy
- Art. 31 – Trattamento dei Dati Personali
- Art. 32 - Informazioni

ALLEGATI

- Allegato 1a – Disciplinare di gara lotti n. 1-2-3-4-5-6-7-8-10
- Allegato 1b – Disciplinare di gara lotto n. 9
- Allegato 2 – DUVRI (con dichiarazione d'ottemperanza)
- Allegato 3 – Patto d'integrità
- Allegato 4 – istruzioni D.G.U.E.
- Allegato 5 – D.G.U.E.
- Allegato 6 – Tabella personale in servizio
- Allegato 7 – Dettaglio costo manodopera.
- Allegato 8 – Certificato di conformità
- Allegato 9 – Criteri motivazionali
- Allegato 10 – Tariffario Lotto n. 1

Premessa

Le Amministrazioni Comunali svolgono un ruolo attivo nella promozione dei diritti delle persone disabili. Le funzioni dei Comuni in questo ambito sono definite dalla cornice legislativa nazionale e regionale.

La Città di Torino, attraverso l'operato della Divisione Servizi Educativi, concorre, di concerto con altri soggetti pubblici e privati ad assicurare a tutte le bambine e i bambini l'esercizio del diritto allo studio, sia nell'ambito di quanto definito dalle norme di legge, si attraverso servizi e progetti che rientrano nelle scelte strategiche dell'Amministrazione in relazione al contrasto alla dispersione scolastica.

In questo quadro, la Divisione Servizi Educativi fornisce il servizio di trasporto da casa alle strutture scolastiche agli alunni disabili ai sensi della Legge 104/1992 e della legge regionale 28 dicembre 2007, n.28. Beneficiari sono gli alunni e le alunne e le persone disabili dalla scuola d'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado.

Il servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni disabili nelle scuole dell'infanzia, nelle primarie e nelle secondarie di primo grado del primo ciclo è di competenza del Comune, mentre nelle scuole secondarie di secondo grado è della Città Metropolitana, seppure erogato dal Comune.

Inoltre, facendo seguito a quanto deliberato dalla Giunta Comunale, viene fornito gratuitamente anche il trasporto per garantire la possibilità agli alunni disabili di usufruire di specifiche attività terapeutiche nell'arco di orario di funzionamento della scuola e viene garantito il trasporto scolastico – in questo caso a pagamento – a tutti gli allievi che frequentano le scuole dell'infanzia di Strada Santa Margherita (Villa Genero) e di strada ai Ronchi (Cavoretto)) in considerazione della dislocazione delle stesse in sede precollinare e delle conseguenti difficoltà di accesso nonché ai bambini rom che vivono nelle aree sosta autorizzate.

La Città fornisce inoltre gratuitamente il servizio di trasporto, previa valutazione delle singole situazioni, nei seguenti casi:

- 1) scuole in fase di ristrutturazione;*
- 2) gravi situazioni di disagio e casi sociali;*
- 3) sedi scolastiche sprovviste di strutture ginnico-sportive, allo scopo di assicurare il diritto allo svolgimento dell'attività di educazione fisica prevista nei programmi scolastici (solo per le scuole dell'obbligo).*

Seguendo il dettato legislativo, il servizio di trasporto scolastico per le bambine e i bambini disabili costituisce un'opportunità per rendere effettivo il diritto allo studio di tutti i minori.

Si inserisce dunque a pieno titolo nelle politiche della Città in materia di inclusione scolastica.

Il presente capitolato di gara si basa quindi sui principi ispiratori e sulle strategie di inclusione che la Città ha definito anche tramite l'Accordo di programma comunale per l'inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con Bisogni Educativi Speciali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n° 15 del 14/04/2016.

In tal senso anche il servizio di trasporto scolastico assume per l'Amministrazione il modello sociale della disabilità inteso come interazione fra il deficit di funzionamento della persona e il contesto sociale, recependo la definizione di disabilità della Convenzione ONU 2007 e adottando l'ICF¹ come modello di classificazione bio-psico-sociale. Il Servizio sarà orientato a predisporre ed attuare per ogni beneficiario, progetti di vita personalizzati integrati, riabilitativi, di inclusione scolastica e di socializzazione.

Questo processo potrà essere realizzato in pieno solo se tutti gli attori coinvolti concorreranno a rendere effettivo il percorso delineato, d'altro canto l'approccio sistemico e le teorie legate all'ecologia dello sviluppo umano orientano e alimentano gli interventi dei Servizi Educativi della Città di Torino.

La finalità – anche per il servizio di trasporto scolastico - è quindi quella di qualificare sempre più gli interventi di sistema per l'inclusione scolastica al fine di garantire un progetto di vita autonomo, partecipato e positivo con lo sviluppo di tutti i potenziali individuali e – conseguentemente – gli interventi saranno orientati a criteri di: individualizzazione, accessibilità, flessibilità, tempestività e aderenza ai bisogni.

Questi principi trovano effettiva concretezza nelle nuove modalità di erogazione del servizio. In particolare, la logica con cui sono stati costituiti i lotti, sulla base delle fasce d'età dei minori e tenendo conto dei loro bisogni specifici risponde alle seguenti esigenze:

- la formazione di gruppi di allieve e di allievi di età omogenee;*
- la diminuzione dei tempi di percorrenza;*
- una più mirata attenzione ai bisogni delle bambine e dei bambini e la possibilità di accompagnamento mirato.*

Al fine di promuovere i percorsi di autonomia dei singoli allievi, la Città, gli Istituti scolastici e l'Azienda sanitaria, come peraltro definito nell'Accordo di programma quadro già citato, promuoveranno la possibilità di proporre alle famiglie percorsi casa-scuola alternativi orientati all'autonomia dei singoli, superando la logica del trasporto collettivo. (es. percorsi a piedi con accompagnatore/educatore, percorsi a piedi con gruppi di pari, utilizzo trasporto pubblico con accompagnatore o con gruppo di pari...).

Il ruolo della famiglia sarà sempre più determinante al fine di verificare tutte le opportunità in tal senso con l'obiettivo di promuovere risposte ai bisogni del singolo minore e sostenere la conquista dell'autonomia.

L'accesso al servizio avverrà mediante domanda sottoscritta dal Dirigente Scolastico che dichiara l'avvenuta presentazione della richiesta da parte della famiglia sulla base del contenuto espresso dall'Unità Multidisciplinare Integrata (ex DGR. 15/2013), nel profilo descrittivo di funzionamento, in cui saranno anche indicate le motivazioni relative all'impossibilità dell'uso delle linee di trasporto ordinario. Questa modalità coinvolge direttamente la famiglia, la Scuola, l'ASL ed i Servizi Sociali nella valutazione delle esigenze/ potenzialità dell'alunno in relazione al trasporto.

¹ L'acronimo ICF sta ad indicare la Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute e fa parte della più ampia famiglia delle Classificazioni Internazionali dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). L'ICF è una classificazione che mira a descrivere lo stato di salute delle persone in relazione ai loro ambiti (sociale, familiare, lavorativo) al fine di cogliere tutte quelle difficoltà che nel contesto di riferimento possono causare difficoltà. L'ICF descrive le situazioni di vita quotidiana in relazione al loro contesto ambientale evidenziando l'unicità di ogni persona piuttosto che mettere in risalto la sua salute o la sua disabilità.

Tutte le richieste di trasporto casa/scuola che possiedono i requisiti di accesso saranno accolte e non sono previsti criteri di priorità

Al fine di realizzare la massima integrazione continuerà ad essere prestato un servizio analogo per le terapie che gli alunni delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo frequentano in orario scolastico ed il Servizio C.E.S.M. Centro Educativo Specializzato Municipale) un servizio per la realizzazione dei progetti CESM, per gli alunni delle scuole del primo ciclo.

SEZIONE 1 – MODALITA' DELLA PROCEDURA

Art. 1 - MODALITA' DI GARA

La presente procedura si svolgerà attraverso l'utilizzazione di un sistema conforme all'art. 40 ed alle prescrizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs 50/2016, nonché nel rispetto del D. Lgs. 82/2015, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse ed aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La Città di Torino intende provvedere all'acquisto del servizio di trasporto scolastico e per disabili, nonché della gestione dello stesso e all'acquisto del servizio di accompagnamento, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 (mecc. [2011 08018/003](#)), esecutiva dal 24 settembre 2012, così come descritto nel presente Capitolato speciale, nel disciplinare e nei relativi allegati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2, ricorrendo i presupposti di cui al comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16.

Per quanto non espressamente previsto nel citato decreto e nei relativi atti attuativi, ai sensi dell'art. 30 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione si applicano le disposizioni del codice civile.

Ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 Responsabile del procedimento è il Dott Cinzio TOLOMEI.

Art. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio come descritto nel presente capitolato e nei relativi allegati viene prestato, per la Divisione Servizi Educativi (Lotti dall'1 al 8 e 10) per quanto riguarda gli utenti disabili e non delle scuole cittadine e per la Divisione Infrastrutture e Mobilità (lotto n. 9) per il trasporto non scolastico a favore di disabili su carrozzella mediante minibus attrezzati

L'appalto è suddiviso nei seguenti Lotti ai sensi dell'art. 51 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Lotto n. 1: trasporto scolastico con mezzi di almeno 30 posti compreso conducente per la scuola d'infanzia di Strada Comunale Santa Margherita, 77 (Villa Genero), per la scuola d'infanzia di

Strada ai Ronchi, 27 (Cavoretto), dall'area sosta Rom di strada Aeroporto 235/25 per diverse destinazioni, per palestre ed eventuali altri sedi nel territorio cittadino;

Lotto n. 2: trasporto scolastico per minori prevalentemente disabili che non hanno riduzione delle capacità motorie frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria con mezzi attrezzati (ma senza elevatore) con almeno 8 posti a sedere fino a 16 escluso conducente;

Lotto n. 3: trasporto scolastico per minori prevalentemente disabili che non hanno riduzione delle capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di primo grado con mezzi attrezzati (ma senza elevatore) con almeno 8 posti a sedere fino a 16 escluso conducente;

Lotto n. 4: trasporto scolastico per minori/maggiorenni prevalentemente disabili che non hanno riduzione delle capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di secondo grado con mezzi attrezzati (ma senza elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente;

Lotto n. 5: trasporto scolastico per minori disabili su carrozzella o con ridotte capacità motorie frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ed eventuali utenti senza riduzione delle capacità motorie su mezzi attrezzati (con elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente;

Lotto n. 6: trasporto scolastico per minori disabili su carrozzella o con ridotte capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed eventuali utenti senza riduzione delle capacità motorie su mezzi attrezzati (con elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente;

Lotto n. 7: trasporto scolastico per minori/maggiorenni su carrozzella o con ridotte capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di secondo grado ed eventuali utenti senza riduzione delle capacità motorie su mezzi attrezzati (con elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente;

Lotto n. 8: gestione amministrativa integrata (Programmazione, controllo e coordinamento del servizio dei Lotti dal n. 1 al n. 7 e n. 10);

Lotto n. 9: servizio di trasporto collettivo a prenotazione, NON scolastico, per persone diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus specificamente attrezzati allo scopo.

Lotto n. 10: servizio di accompagnamento per i servizi dei Lotti dall'1 al 7

Per mezzi attrezzati senza elevatore si intendono mezzi dotati di sistemi di ritenuta idonei all'età dei trasportati e all'uso richiesto, estintore e cassetta di pronto soccorso in regola con la normativa vigente.

I servizi che formano oggetto dell'appalto sono descritti, in relazione a caratteristiche tecniche, nel presente Capitolato, disciplinare (allegati n. 1a e 1b) e relativi allegati.

Art. 3 - DURATA E VALORE DEL CONTRATTO

La durata del servizio è prevista in anni 2 a partire dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data prevista nella determinazione di consegna anticipata ex art. 32 c. 8 e 13 D. Lgs. 50/2016.

Il valore complessivo presunto del contratto per il periodo 2019-2020, è determinato in Euro 6.180.000,00 oltre IVA così suddiviso:

Euro 3.090.000,00 per l'anno 2019

Euro 3.090.000,00 per l'anno 2020

Lotto n. 1 - Euro 180.000,00 annui per un totale di Euro 360.000,00 – CIG 7705867A9B
Lotto n. 2 - Euro 350.000,00 annui per un totale di Euro 700.000,00 – CIG 7705870D14
Lotto n. 3 - Euro 234.000,00 annui per un totale di Euro 468.000,00 – CIG 770587620B
Lotto n. 4 - Euro 415.000,00 annui per un totale di Euro 830.000,00 – CIG 77058826FD
Lotto n. 5 - Euro 182.000,00 annui per un totale di Euro 364.000,00 – CIG 77058848A3
Lotto n. 6 - Euro 137.000,00 annui per un totale di Euro 274.000,00 – CIG 7705888BEF
Lotto n. 7 - Euro 165.000,00 annui per un totale di Euro 330.000,00 – CIG 7705891E68
Lotto n. 8 - Euro 192.000,00 annui per un totale di Euro 384.000,00 – CIG 7705898432
Lotto n. 9 - Euro 440.000,00 annui per un totale di Euro 880.000,00 – CIG 770590277E
Lotto n. 10 - Euro 795.000,00 annui per un totale di Euro 1.590.000,00 – CIG 7705906ACA

I citati importi tengono conto del costo del lavoro previsto dal C.C.N.L. di categoria vigente alla data di pubblicazione del bando; ai sensi dell'art.23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/16 il costo della manodopera è stimato in complessivi Euro 4.438.216,00 per il biennio (2.219.108,00 annui) come segue:

Lotto n. 1	Euro 79.950,00 annui per un totale di Euro	159.900,00
Lotto n. 2	Euro 211.150,00 annui per un totale di Euro	422.300,00
Lotto n. 3	Euro 141.450,00 annui per un totale di Euro	282.900,00
Lotto n. 4	Euro 251.945,00 annui per un totale di Euro	503.890,00
Lotto n. 5	Euro 106.600,00 annui per un totale di Euro	213.200,00
Lotto n. 6	Euro 80.360,00 annui per un totale di Euro	160.720,00
Lotto n. 7	Euro 96.965,00 annui per un totale di Euro	193.930,00
Lotto n. 8	Euro 144.000,00 annui per un totale di Euro	288.000,00
Lotto n. 9	Euro 334.188,00 annui per un totale di Euro	668.376,00
Lotto n. 10	Euro 751.000,00 annui per un totale di Euro	1.502.000,00

Il valore dei singoli lotti è da intendersi come indicativo; l'ammontare definitivo sarà determinato, in fase di esecuzione del contratto, in virtù delle effettive necessità del servizio, anche in funzione di eventuali riorganizzazioni delle modalità di assistenza fornita ai disabili (per i lotti dal 2 al 7 e 10), e con particolare riferimento al servizio prestato nelle scuole secondarie di II grado, che la città di Torino esegue per conto terzi.

Detti importi pertanto non costituiscono impegno per la Stazione Appaltante, che si riserva la facoltà nel corso dell'appalto di apportarvi variazioni in aumento o in diminuzione, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere in relazione alla eventuale variazione in diminuzione.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'affidatario del servizio varianti in aumento o in diminuzione al contratto, secondo le modalità di cui all'art. 106 c. 12 D. Lgs. 50/2016.

Nel prezzo del servizio si considerano interamente compensate tutte le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 D. Lgs. 50/2016 con particolare riferimento a quanto previsto al c. 11.

Inoltre la Stazione Appaltante si riserva di effettuare ripetizioni del servizio e/o affidare servizi complementari (servizi di trasporto ed accompagnamento vari, servizi accessori, ausiliari, ecc) per un ulteriore biennio o per una frazione di esso ai sensi dell'art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016.

L'importo per la ripetizione del servizio ammonta ad Euro 6.280.000,00 IVA esclusa; quello dei servizi complementari ammonta ad Euro 1.256.000,00

L'importo massimo presunto dei suddetti servizi ammonta complessivamente ad euro 7.536.000,00 IVA esclusa così ripartiti:

Lotto n. 1	Euro 432.000,00
Lotto n. 2	Euro 840.000,00
Lotto n. 3	Euro 561.600,00
Lotto n. 4	Euro 1.116.000,00
Lotto n. 5	Euro 436.800,00
Lotto n. 6	Euro 328.800,00
Lotto n. 7	Euro 396.000,00
Lotto n. 8	Euro 460.800,00
Lotto n. 9	Euro 1.056.000,00
Lotto n. 10	Euro 1.908.000,00

Dell'importo di tali servizi si è tenuto conto nella determinazione dell'importo totale dell'appalto, nel rispetto di quanto previsto all'art. 35, c. 4 D. Lgs. 50/2016

La Città, nel caso che gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o di ordinamento interno in base ai quali si è provveduto all'affidamento del servizio, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà - previa assunzione di provvedimento motivato che preveda un equo indennizzo per l'aggiudicatario - di recedere dal contratto, con preavviso di giorni trenta.

Dalla presente procedura non discende obbligo alcuno per la Città all'acquisto del servizio; tale obbligo sorgerà solo dopo l'eventuale adozione dei provvedimenti amministrativi di aggiudicazione e affidamento.

L'esecuzione delle prestazioni è limitata all'importo di Euro 4.114.536,12 IVA compresa così suddivisa prenotata con il provvedimento di indizione. La limitazione di impegno è stabilita come segue:

2019

Lotto n. 1	Euro 152.628,50
Lotto n. 2	Euro 296.394,70
Lotto n. 3	Euro 197.924,70
Lotto n. 4	Euro 167.399,00
Lotto n. 5	Euro 154.597,90
Lotto n. 6	Euro 116.194,60
Lotto n. 7	Euro 88.623,00
Lotto n. 8	Euro 95.515,90

Lotto n. 9	Euro 358.794,80
Lotto n. 10	Euro 417.512,80

Per un totale di Euro 2.045.585,90

2020

Lotto n. 1	Euro 164.444,90
Lotto n. 2	Euro 291.471,20
Lotto n. 3	Euro 194.970,60
Lotto n. 4	Euro 177.246,00
Lotto n. 5	Euro 151.643,80
Lotto n. 6	Euro 114.225,20
Lotto n. 7	Euro 88.623,00
Lotto n. 8	Euro 114.225,20
Lotto n. 9	Euro 319.042,80
Lotto n. 10	Euro 453.057,52

Per un totale di Euro 2.068.950,22

Per la restante spesa e per l'ulteriore assegnazione delle prestazioni che le imprese aggiudicatrici del servizio saranno tenute ad eseguire alle stesse condizioni dell'aggiudicazione si provvederà ad assumere successive determinazioni per l'imputazione della stessa nei termini e nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.

All'affidamento in oggetto verrà conferita efficacia limitatamente al finanziamento reperito e prenotato con la determinazione d'indizione con riserva di estensione in relazione agli ulteriori impegni di spesa che verranno approvati in base alle disponibilità finanziarie.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono pari a zero.

3.1 . Prezzi a base di gara

I prezzi a base di gara per le varie tipologie di servizio (come meglio descritti e specificati nel disciplinare (all. n. 1 e n. 1b) sono i seguenti:

3.3.1: Lotto n. 1

Tipologia di servizio	Prezzo a giorno IVA esclusa
Servizio trasporto scuola infanzia Villa Genero	180,00
Servizio trasporto scuola infanzia Cavoretto	110,00
Servizio trasporto da campo sosta Strada Aeroporto	160,00
Altri servizi di trasporto ulteriori	Tabella prezzi allegato A

Dovrà essere indicato nell'offerta **ribasso percentuale univoco** rispetto ai prezzi giornalieri di tutti i trasporti richiesti (per prezzi altri servizi di trasporto vedasi allegato A al disciplinare)

Budget massimo presunto soggetto a ribasso Euro 180.000,00 annui per un totale di Euro 360.000,00

3.3.2: Lotti nn. 2-3-4

Tipologia Servizio	Prezzo orario Iva esclusa
Trasporto scolastico disabili senza riduzione capacità motorie Mezzi da 8 posti/16posti	34,00

Budget massimi presunti soggetti a ribasso

Lotto n. 2	Euro 350.000,00 annui per un totale di Euro	700.000,00
Lotto n. 3	Euro 234.000,00 annui per un totale di Euro	468.000,00
Lotto n. 4	Euro 415.000,00 annui per un totale di Euro	930.000,00

3.3.3.: Lotti nn. 5-6-7

Tipologia Servizio	Prezzo orario Iva esclusa
Trasporto scolastico disabili con riduzione capacità motorie Mezzi da 8 posti/16posti	35,00

Budget massimi presunti soggetti a ribasso

Lotto n. 5	Euro 182.000,00 annui per un totale di Euro	364.000,00
Lotto n. 6	Euro 137.000,00 annui per un totale di Euro	274.000,00
Lotto n. 7	Euro 165.000,00 annui per un totale di Euro	330.000,00

I costi espressi per i lotti dal n. 2 al n. 7 sono comprensivi di tutte le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio medesimo, e verranno contabilizzate come previsto dall'allegato 1 del capitolato.

3.3.3: Lotto n. 8

Tipologia Servizio	Costo
Gestione amministrativa integrata (Programmazione, controllo e coordinamento dei servizio dei Lotti dall'1 al 7 e 10	192.000,00

Budget soggetto a ribasso Euro 192.000,00 annui per un totale di Euro 384.000,00 per il biennio

3.3.4: Lotto n. 9

Dovrà essere indicato nell'offerta **ribasso percentuale univoco** rispetto ai prezzi di cui alla seguente tabella

	Prezzo della corsa Iva esclusa
Diurno giorni feriali	16,00
Diurno giorni festivi	20,00
Notturmo giorni feriali	20,00
Notturmo giorni festivi	24,00
Costo a carico dell'utente per i territori comunali di Fascia 1	5,45
Costo a carico dell'utente per i territori comunali di Fascia 2	10,91

Budget soggetto a ribasso Euro 440.000,00 annui per un totale di Euro 880.000,00 per il biennio

3.3.5: Lotto n. 10

Tipologia Servizio	Prezzo orario Iva esclusa
Servizio di accompagnamento utenti (Lotti dal n. 1 al n. 7)	17,50

Budget soggetto a ribasso Euro 795.000,00 annui per un totale di Euro 1.590.000,00 per il biennio

I costi espressi per il lotto n. 10 sono comprensivi di tutte le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente comunque l'esecuzione del servizio di accompagnamento e verranno contabilizzate come previsto dall'allegato 1 a del capitolato.

3.4. Sopralluoghi

Al fine di consentire la corretta formulazione dell'offerta, è facoltà dell'impresa concorrente effettuare dei sopralluoghi sul territorio con riferimento ai servizi di trasporto richiesti, allo scopo di prendere conoscenza delle caratteristiche del servizio e di ogni altra circostanza che possa influire sul contenuto dell'offerta.

Per consentire l'effettuazione di tali sopralluoghi l'impresa che intenda concorrere dovrà contattare il responsabile del procedimento, entro i 15 giorni antecedenti alla scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e relativa offerta, al numero tel. 011.011.27503 - 27426 o con e-mail (cinzio.tolomei@comune.torino.it o patrizia.guitti@comune.torino.it), che provvederà a comunicare le modalità e le date dei sopralluoghi che si concluderanno comunque entro i 5 giorni antecedenti alla scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e relativa offerta.

Al sopralluogo dovrà presenziare il legale rappresentante dell'impresa o incaricato da lui delegato formalmente a mezzo specifica delega indicante il ruolo del delegato ricoperto all'interno dell'impresa, producendo autocertificazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante della certificazione di iscrizione alla Camera di Commercio dell'impresa rappresentata e copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante e del delegato.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Soggetti ammessi a partecipare

Possono partecipare alla gara i soggetti indicati all'art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 in possesso dei requisiti richiesti dal presente capitolato

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D. Lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 48 del medesimo D. Lgs.. In tal, caso l'offerta dovrà:

- **essere sottoscritta** da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti ;
- **contenere l'impegno** che in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- **specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.**

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti dell'eventuale subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 45, co.2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lett. c), e 46, comma 1, lett. f) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i, al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

La mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

Avvalimento

E' ammesso il ricorso all'avvalimento nei modi e termini di cui all'art. 89 D. Lgs. 50/2016.

Soggetti non ammessi

Non possono partecipare alla presente gara le Imprese che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Presentazione dell'offerta

Per essere ammessi alla gara gli operatori economici dovranno attenersi a tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale e a quelle previste nel Bando e nel Disciplinare di gara, che si richiamano integralmente.

In particolare gli operatori economici, a pena di esclusione dalla gara, dovranno presentare l'offerta, esclusivamente, secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.

Gli operatori economici, ai fini della partecipazione, dovranno inviare in via telematica la seguente documentazione:

BUSTA 1) "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contenente

1. Istanza di ammissione, in bollo o in carta semplice per i soggetti esenti, indirizzata alla **Sindaca della Città di Torino**. L'istanza dovrà avere l'indicazione delle norme in base a cui si beneficia eventualmente dell'esenzione. L'istanza deve essere redatta in lingua italiana, datata, validamente sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art 38 c.3 del D.P.R. n. 445/2000. e deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successivamente verificabili:
 - a) Iscrizione ad una Camera di Commercio, con indicazione di natura giuridica, ragione sociale/denominazione, sede legale e oggetto dell'attività, nonché le generalità degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - b) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto e delle differenti aree territoriali;
 - c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 68/1999) ovvero, qualora non soggetti agli obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla legge n. 68/1999;
 - d) di non trovarsi nelle circostanze di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/16;
 - e) l'inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. n. 159 del 6/9/11 (disposizioni antimafia)
 - f) l'intenzione di avvalersi delle condizioni previste all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 ovvero la quota di appalto che il concorrente intende eventualmente subappaltare nel rispetto delle modalità di cui all'art. 10 del Capitolato speciale con l'indicazione della terna di

- subappaltatori (indicare ragione sociale e codice fiscale) o, indipendentemente dall'importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.;
- g) che il servizio offerto corrisponde alle specifiche ed ai requisiti minimi indicati nel presente Capitolato speciale e nei relativi allegati che ne sono parte integrante;
 - h) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato speciale, nonché di accettare espressamente le clausole relative a subappalto, assicurazione, penalità, sospensive e risolutive del contratto di cui agli artt. 10, 13, 20, 21, 22 del presente Capitolato speciale (art. 1456 del C.C.);
 - i) di aver valutato, nella determinazione del prezzo offerto, tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal Capitolato speciale;
 - j) di essere in possesso, o di impegnarsi, a stipulare polizza di assicurazione RCT per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio come indicato nell'art. 13, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione;
 - k) il possesso di una sede operativa stabilmente funzionante sul territorio metropolitano (Torino e provincia), con responsabili in loco abilitati a prendere decisioni immediate rispetto alla soluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento del servizio o di impegnarsi a stabilirla entro dieci giorni dall'aggiudicazione e comunque non più tardi della data di inizio del servizio;
 - l) il possesso, in capo al personale incaricato del servizio, dei requisiti professionali previsti dall'art. 12 del presente Capitolato speciale;
 - m) l'impegno ad osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008;
 - n) di impegnarsi a rispettare, per i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsti dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto nonché i trattamenti normativi, previdenziali ed assicurativi del settore e, a richiesta della Città, ad esibire la documentazione che lo attesti e lo comprovi; per il personale e per le attività, per cui questa è obbligatoria, ad assicurare, inoltre, la copertura INAIL ;
 - o)** l'impegno, come previsto dall'art. 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale;
 - p) di impegnarsi al rispetto di quanto disposto dall'art. 30 comma 4 D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
 - q) di impegnarsi al rispetto del Patto di integrità delle imprese approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 31/03/2016 n. mecc. 2015-07125/005 (all. n. 3) e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004(www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf);
 - r) di attenersi a quanto disposto dal D. Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile e dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del

servizio non è incorso in condanne per alcuno dei reati indicati all'articolo 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.;

- s) di aver preso visione dei rischi specifici e di interferenza presenti nel luogo di lavoro oggetto dell'appalto, il documento relativo (DUVRI) fa parte integrante del presente capitolato (allegato n. 2);
- t) di essere in possesso, per i lotti per cui si partecipa, delle licenze e autorizzazioni previste dalla vigente normativa per lo svolgimento dei servizi richiesti (come indicato nell'allegato 1) e/o impegnarsi ad ottenerle prima dell'avvio del servizio, che saranno oggetto di verifica ai sensi del presente capitolato;
- u) di disporre o mettere a disposizione, per i lotti cui si partecipa, in caso di aggiudicazione i veicoli richiesti per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato e da eventuali migliorie proposte, che saranno oggetto di verifica ai sensi del presente capitolato
- v) di essere disponibili (oltre all'assorbimento del personale di cui al precedente punto o)) nel caso di ulteriore fabbisogno, all'assunzione di personale con pregressa esperienza lavorativa di almeno 6 mesi in servizi analoghi svolti nella Città di Torino;

Per le comunicazioni da parte di questa Stazione Appaltante dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 52 e 76 comma 5, D.Lgs. 50/2016.
- il numero telefonico ed il numero di fax;
- indicazione della sede del servizio provinciale competente, indirizzo, n. telefonico e fax, per le funzioni di collocamento, per verificare l'ottemperanza alla disciplina del lavoro dei disabili;

2. Dichiarazione sulla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

2.1 Certificazione di qualità

Dovrà essere dichiarato ai sensi dell'art. 43 D. lgs. 50/16 e s.m.i., il possesso di Certificazione di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della vigente normativa, con specifico riferimento al servizio di trasporto

In caso di subappalto o di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'impresa subappaltatrice o mandante o consorziata deve essere in possesso di certificazione di qualità in relazione alle attività svolte; qualora l'impresa subappaltatrice o mandante o consorziata non sia già in possesso di certificazione di qualità la stessa dovrà essere acquisita entro un anno dall'avvio del servizio, a pena di revoca del subappalto o di risoluzione anticipata del contratto.

2.2 Elenco servizi

Dovrà essere prodotto, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, elenco dei principali servizi analoghi a quelli sotto indicati realizzati nell'ultimo triennio, antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, a favore di Enti Pubblici o Aziende private, con il rispettivo importo, data e destinatario, evidenziando inoltre l'assenza di contestazioni o rilievi in merito (in caso di contestazioni o rilievi indicare l'esito degli stessi), comprese eventuali revoche di contratto intervenute.

Dall'elenco, pena l'esclusione dalla gara, deve risultare la prestazione di servizi complessiva nel triennio non inferiore all'importo sotto riportato con riferimento a ciascun lotto cui si intende concorrere. In caso di partecipazione a 3 o più lotti, i concorrenti dovranno comprovare il possesso dei requisiti previsti per i tre lotti di maggior valore a cui partecipano.

. Lotto	Denominazione Servizio	Importo IVA esclusa
1	trasporto scolastico con mezzi di almeno 30 posti compreso conducente per la scuola d'infanzia di Strada Comunale Santa Margherita, 77 (Villa Genero), per la scuola d'infanzia di Strada ai Ronchi, 27 (Cavoretto), dall'area sosta Rom di strada Aeroporto 235/25 per diverse destinazioni, per palestre ed eventuali altri sedi nel territorio cittadino	72.000,00
2	trasporto scolastico per minori prevalentemente disabili che non hanno riduzione delle capacità motorie frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria con mezzi attrezzati (ma senza elevatore) con almeno 8 posti a sedere fino a 16 escluso conducente	140.000,00
3	trasporto scolastico per minori prevalentemente disabili che non hanno riduzione delle capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di primo grado con mezzi attrezzati (ma senza elevatore) con almeno 8 posti a sedere fino a 16 escluso conducente	93.600,00
4	trasporto scolastico per minori/maggiorenni prevalentemente disabili che non hanno riduzione delle capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di secondo grado con mezzi attrezzati (ma senza elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente	186.000,00
5	trasporto scolastico per minori disabili su carrozzella o con ridotte capacità motorie frequentanti la scuola dell'infanzia e la scuola primaria ed eventuali utenti senza riduzione delle capacità motorie su mezzi attrezzati (con elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente	72.800,00
6	trasporto scolastico per minori disabili su carrozzella o con ridotte capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di primo grado ed eventuali utenti senza riduzione delle capacità motorie su mezzi attrezzati (con elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente	54.800,00

7	trasporto scolastico per minori/maggiorenni su carrozzella o con ridotte capacità motorie frequentanti la scuola secondaria di secondo grado ed eventuali utenti senza riduzione delle capacità motorie su mezzi attrezzati (con elevatore) con almeno 8 posti a sedere e fino a 16 escluso conducente	66.000,00
8	Gestione amministrativa integrata (Programmazione, controllo e coordinamento del servizio dei Lotti dal n. 1 al n. 7 e n. 10)	76.800,00
9	servizio di trasporto collettivo a prenotazione, NON scolastico, per persone diversamente abili su carrozzella da effettuarsi con minibus specificamente attrezzati allo scopo	300.000,00
10	Servizio di accompagnamento per i Lotti dall'1 al 7	318.000,00

I requisiti sono richiesti in riferimento al/ai lotto/i ai quali l'operatore economico intende partecipare.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa, il requisito previsto specificamente per ogni lotto, dovrà essere posseduto nella misura minima del 51% da parte dell'impresa capogruppo e nella misura minima del 15% per la/le impresa/e mandante/i.

3. Documentazione in originale comprovante la costituzione della garanzia per la partecipazione alla procedura.

La garanzia dovrà essere costituita con le modalità di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016 nonché come specificato al successivo art. 8 del Capitolato di gara.

4. dichiarazione di ottemperanza (all'interno del DUVRI; all. n. 2)

5. ricevuta comprovante il versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) (istruzioni contenute sul sito Internet: : www.Anticorruzione.it) come segue:

Lotto n. 1 Euro 35,00

Lotto n. 2 Euro 70,00

Lotto n. 3 Euro 35,00

Lotto n. 4 Euro 80,00

Lotto n. 5 Euro 35,00

Lotto n. 6 Euro 20,00

Lotto n. 7 Euro 35,00

Lotto n. 8 Euro 35,00

Lotto n. 9 Euro 80,00

Lotto n. 10 Euro 140,00

6. Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale. I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC all'indirizzo www.anticorruzione.it secondo le istruzioni ivi contenute

7. **D.G.U.E.** debitamente compilato come da istruzioni allegate al presente capitolato (allegato n.4). Ai fini dell'ottenimento del DGUE le imprese concorrenti potranno in alternativa:
- utilizzare il modulo allegato al presente capitolato (allegato n.5) e pubblicato sul sito <http://bandi.comune.torino.it/> che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante ed inserito in forma cartacea nella busta 1);
 - dopo aver scaricato e salvato sul proprio pc il file *DGUEgara.98/2018.xml*, collegarsi alla piattaforma <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/esp/> e seguire le istruzioni, allegate al presente capitolato, per compilare il DGUE, scaricarlo ed infine inserirlo in forma cartacea ,sottoscritto dal legale rappresentante, nella busta 1).
 - Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura d'appalto precedente purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. In tale caso dovranno indicarne i relativi estremi.
 - In caso di subappalto dovrà essere presentato DGUE compilato e sottoscritto da ogni impresa subappaltatrice
8. Patto di integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa concorrente reperibile alla URL:
www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm~doc/cod_comportamento_torino.pdf (all. n. 3)

BUSTA 2) “DOCUMENTAZIONE TECNICA”,

I progetti per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato **devono essere presentati per ogni lotto a cui si partecipa**, devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e corredati della documentazione ritenuta utile a consentire un'esauriente e completa valutazione dello stesso in particolare secondo gli elementi di cui al successivo art. 6.

I progetti per ogni lotto dall'1 al 7 e dal 9 a 10 non potranno superare le 10 pagine

Il progetto per il Lotto n. 8 non potrà superare le 20 pagine

I progetti dovranno essere elaborati con carattere Times New Roman o similari, corpo 12, con interlinea non inferiore alla singola e max 50 righe per ogni pagina.

BUSTA 3) “OFFERTA ECONOMICA”,

L'offerta economica dovrà essere redatta specificando la percentuale di ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara per l'intero periodo contrattuale e il dettaglio del costo della manodopera. (all .n. 7).

Non sono ammesse offerte al rialzo.

L'offerta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

Nell'offerta economica dovrà comunque essere contenuta, a pena di esclusione, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 97, comma 5, lettera c, anche l'indicazione dei costi della manodopera dettagliati specificando il CCNL applicato, nonché l'inquadramento del personale impiegato ed il costo orario secondo il fac simile di cui all'allegato n. 7 e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che saranno affrontati dall'Impresa nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

L'Impresa dovrà inoltre dettagliare i propri costi della manodopera.

Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete o comunque condizionate non saranno ritenute valide.

PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9, art. 83, D. Lgs. 50/2016.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del D.Lgs 50/2016, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI: le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l'aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini previsti dall'art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi degli articoli 91 e 85 del D. Lgs. 159/2011, la Stazione Appaltante procederà, nei confronti dell'aggiudicatario, a richiedere l'informazione antimafia.

A tale scopo, al fine di accelerare l'iter della verifica dei requisiti di partecipazione, si invitano i partecipanti alla gara a richiedere e segnalare la propria iscrizione nella *white list* tenuta dalla prefettura competente (per informazioni collegarsi al sito <http://www.prefettura.it/portale/multidip/index.htm> alla voce *white list*); in caso contrario dovrà essere allegata all'istanza la seguente documentazione:

Per tutti i partecipanti:

- dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta, da ciascun soggetto che ricopra cariche all'interno dell'impresa e il cui nominativo risulti nella visura camerale, contenente le generalità – nome, cognome, luogo e data di nascita e **codice fiscale** - dei propri familiari conviventi.
- eventuale dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, dei nominativi dei soggetti che svolgono nella società compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, accompagnata dalla dichiarazione relativa ai familiari conviventi di cui al punto precedente.

Per le società di capitali consortili, società cooperative, di consorzi cooperativi e consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, dovrà essere altresì fornita:

- ulteriore dichiarazione sostitutiva validamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente l'elenco dei consorziati che nella società consortile detengano:
 - a) una partecipazione superiore al 10%;
 - b) una partecipazione inferiore ma abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una quota societaria pari o superiore al 10%;
- dichiarazione sostitutiva dei relativi familiari conviventi come sopradescritta.

ART. 5 – ONERI PER LA SICUREZZA

Sono a totale carico degli operatori economici partecipanti gli oneri per la sicurezza sostenuti per

l'adozione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici afferenti l'attività svolta.

Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto e non soggetti a ribasso, di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., sono stati valutati pari a zero.

Con ciò si intende che la eliminazione o la riduzione dei rischi di interferenza è ottenuta con la sola applicazione delle misure organizzative ed operative individuate nell'allegato n. 1 (DUVRI) e nella successiva riunione di coordinamento tra datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e datore di lavoro della sede oggetto del servizio.

La stazione appaltante si farà carico di effettuare un'opera di monitoraggio tesa a verificare se l'impresa pone in essere quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

6.1. Modalità di valutazione delle offerte

La commissione giudicatrice è composta da tre commissari scelti - tra esperti nello specifico settore cui afferisce il contratto - iscritti all'Albo Nazionale dei commissari istituito presso l'ANAC a norma degli artt. 77 e 78 d. lgs. 50/20106..

I lavori della Commissione si svolgeranno in massimo cinque sedute .

La Commissione aggiudicherà i servizi di cui all'art. 1 del presente Capitolato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 sulla scorta degli elementi di giudizio rilevabili dalla documentazione presentata in merito al progetto di gestione del servizio e all'offerta economica complessiva, tenendo conto dei seguenti criteri di attribuzione del punteggio massimo:

- a. Offerta Tecnica – fino a un massimo di 70 punti;
- b. Offerta Economica – fino a un massimo di 30 punti;

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato tramite la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno;

Σ_n = sommatoria.

Gli eventuali arrotondamenti dei coefficienti V(a) saranno effettuati fino alla quarta cifra decimale.

Il punteggio di 30 punti relativo all'offerta economica viene attribuito mediante l'assegnazione del punteggio massimo relativo all'offerta con il ribasso più conveniente, che costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte, secondo la seguente equazione:

$$V_{(a) i} (\text{per } A_i \leq A_{soglia}) = X * (A_i / A_{soglia})$$

$$V_{(a) i} (\text{per } A_i > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove:

$V_{(a) i}$ = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

A_i = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, del concorrente;

A_{soglia} = media aritmetica dei ribassi sul prezzo presentati dai concorrenti;

A_{max} = valore dell'offerta, espresso in termini di ribasso, più conveniente;

X = 0,90

6.2. Criteri per la valutazione dei progetti tecnici di gestione dei servizi

LOTTO N. 1

L'offerta tecnica per il Lotto n. 1 consisterà nella valutazione dei seguenti elementi (A.1 e A.2) cui si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

A.1 - PUNTI MASSIMI 60 AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
A.1.1. Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio in particolare in relazione alle strumentazioni e applicativi informatici offerti e applicabili in relazione alla tipologia dell'utenza al fine di consentire al Gestore Amministrativo ed alla Stazione Appaltante di monitorare ed acquisire direttamente e nel minor tempo possibile il maggior numero di informazioni sul servizio relative sia ai mezzi (es. percorsi, ritardi ecc.) che agli utenti (es. n. utenti, orario salita e discesa, km percorsi da ogni utente ecc.).	12
A.1.2. Grado di adeguatezza e di efficacia di ogni altro elemento idoneo a rendere migliore il servizio in termini di efficienza e qualità. Proposte aggiuntive e innovative. Servizi complementari.	10
A.1.3 Modalità di comunicazione: con le famiglie e con le Istituzioni Scolastiche; con il gestore amministrativo e con la Città	12

A.1.4 Strategie e modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti (ad esempio, sostituzione del conducente in caso di imprevista assenza, modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo di trasporto ecc.,)	10
A.1.5 Misure e accorgimenti tecnici che la ditta intende adottare nell'espletamento del servizio per ridurre l'impatto ambientale	7
A.1.6 Gestione risorse umane. Reclutamento (in caso di nuove assunzioni): modalità di contatto, di selezione, di verifica delle competenze e dei requisiti, di contratto. Strategie per garantire la continuità del personale sul servizio. Sostituzione del personale: individuazione del personale supplente, continuità, modalità, tempi	9

A.2 Qualità dei mezzi di trasporto – Punti Massimi 10

A.2 Mezzi di trasporto più recenti Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto da almeno 8 posti e fino a 16 posti immatricolati dall'origine a partire dal 2010 e la cui vetustà non deve superare i 10 anni nel corso dell'esercizio del servizio affidato con il presente capitolato; verranno valutati 5 mezzi posseduti rispetto a quelli previsti dal disciplinare compresi i mezzi sostitutivi	10
--	-----------

Il coefficiente sarà attribuito in base alla Tabella "Criteri Motivazionali" di cui all'allegato n. 9

LOTTE DAL N. 2 AL N. 7

L'offerta tecnica per i Lotti dal n. 2 al n. 7 consisterà nella valutazione dei seguenti elementi (A.1, A.2, A.3, A.4) cui si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

A.1 - PUNTI MASSIMI 60 AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
A.1.1. Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio in particolare in relazione alle strumentazioni e applicativi informatici offerti e applicabili in relazione alla tipologia dell'utenza al fine di consentire al Gestore Amministrativo ed alla Stazione Appaltante di monitorare ed acquisire direttamente e nel minor tempo possibile il maggior numero di informazioni sul servizio relative sia ai mezzi (es. percorsi, ritardi ecc.) che agli utenti (es. n. utenti, orario salita e discesa, km percorsi da ogni utente ecc.).	12

A.1.2. - Grado di adeguatezza e di efficacia di ogni altro elemento idoneo a rendere migliore il servizio in termini di efficienza e qualità .Proposte aggiuntive e innovative. Servizi complementari.	10
A.1.3 - Modalità di comunicazione: con le famiglie e con le Istituzioni Scolastiche; con il gestore amministrativo e con la Città	12
A.1.4 - Strategie e modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti (ad esempio, sostituzione del conducente in caso di imprevista assenza, modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo di trasporto ecc.,)	10
A.1.5 - Misure e accorgimenti tecnici che la ditta intende adottare nell'espletamento del servizio per ridurre l'impatto ambientale	7
A.1.6 Gestione risorse umane. Reclutamento (in caso di nuove assunzioni): modalità di contatto, di selezione, di verifica delle competenze e dei requisiti, di contratto. Strategie per garantire la continuità del personale sul servizio. Sostituzione del personale: individuazione del personale supplente, continuità, modalità, tempi	9

Qualità dei mezzi di trasporto – Punti massimi 10

A.2 Mezzi di trasporto più recenti Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto da almeno 8 posti e fino a 16 posti immatricolati dall'origine a partire dal 2010 e la cui vetustà non deve superare i 9 anni nel corso dell'esercizio del servizio affidato con il presente capitolato; per ogni Lotto verranno valutati 5 mezzi posseduti rispetto a quelli previsti compresi i mezzi sostitutivi	5
A.3 – Mezzi di trasporto con doppia apertura Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto da 8 posti con doppia porta di salita e discesa (una a destra e una a sinistra); verranno valutati 5 mezzi	2
A.4 – Mezzi di trasporto dotati di porta passeggeri automatica Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto dotati di porta passeggeri automatica (pneumatica o elettrica), non manuale; verranno valutati 5 mezzi	3

Per il criterio A.2, A.3 e A.4 i coefficienti saranno attribuiti in base alla Tabella “Criteri Motivazionali” di cui all'allegato n. 9

LOTTO N. 8

L'offerta tecnica per il Lotto n. 8 consisterà nella valutazione dell'elemento B.1 cui si attribuirà il seguente punteggio massimo:

B.1 - PUNTI MASSIMI 70 AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
B.1.1 Grado di adeguatezza e di efficacia delle strategie e delle modalità tecnico-organizzative del servizio offerto per la predisposizione e l'ottimizzazione dei percorsi dei mezzi (piani dei trasporti) con particolare riferimento al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità	14
B.1.2 Grado di adeguatezza e di efficacia delle strategie e delle modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla flessibilità nell'introdurre successive variazioni ai percorsi pianificati mantenendo l'ottimizzazione dei percorsi dei mezzi con particolare riferimento al rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità	14
B.1.3 Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio in particolare in relazione alle strumentazioni e applicativi informatici offerti e applicabili in relazione alla tipologia dell'utenza al fine di consentire alla Stazione Appaltante di acquisire direttamente e nel minor tempo possibile il maggior numero di informazioni sul servizio relative sia ai mezzi (es. percorsi, ritardi ecc.) che agli utenti (es. orario salita e discesa, km percorsi da ogni utente ecc.)	12
B.1.4 Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio al fine di assicurare la sua regolarità e la puntualità dei mezzi di trasporto in situazioni sia ordinarie che straordinarie o di emergenza	12
B.1.5 Gestione risorse umane. Reclutamento (in caso di nuove assunzioni): modalità di contatto, di selezione, di verifica delle competenze e dei requisiti, di contratto. Strategie per garantire la continuità del personale sul servizio. Sostituzione del personale del servizio oggetto del Lotto n. 8: individuazione del personale supplente, continuità, modalità, tempi	9
B.1.6. Strumenti volti a rilevare il grado di soddisfazione da parte dei fruitori / famiglie del servizio ed anche da parte delle Istituzioni Scolastiche e del	9

committente (contenuti, modalità e frequenza di somministrazione, azioni conseguenti ai diversi possibili esiti, ecc.)	
--	--

LOTTO N. 9

L'offerta tecnica per il Lotto n. 9 consisterà nella valutazione dei seguenti elementi (C.1, C.2, C.3, C.4) cui si attribuiranno i seguenti punteggi massimi:

C.1 - PUNTI MASSIMI 30 AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio al progetto, avrà particolare rilevanza l'adozione di sistema informatico-gestionale con cui monitorare l'esecuzione del servizio, fornendo report giornalieri atti ad indicare il veicolo mezzo utilizzato, l'autista impiegato, il numero dei trasportati ed i luoghi di partenza e di arrivo con relativi orari, da comunicare al gestore amministrativo, fornire fac-simile del report da realizzare da sottoporre a valutazione – ed inoltre ogni altro elemento che possa migliorare in termini di efficienza e qualità il servizio (come ad esempio ed a mero scopo esplicativo, predisposizione di app dedicata, smart card ricaricabile per utenti od altro sistema equivalente).

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	<i>PUNTEGGIO MASSIMO</i>
C.1.1. - Grado di adeguatezza e di efficacia delle modalità tecnico-organizzative del servizio in particolare in relazione alle strumentazioni e applicativi informatici offerti e applicabili in relazione alla tipologia dell'utenza al fine di consentire al Gestore Amministrativo ed alla Stazione Appaltante di monitorare ed acquisire direttamente e nel minor tempo possibile il maggior numero di informazioni sul servizio relative sia ai mezzi (es. percorsi, ritardi ecc.) che agli utenti (es. n. utenti, orario salita e discesa, km percorsi da ogni utente ecc.)	20
C.1.2. - Grado di adeguatezza e di efficacia di ogni altro elemento idoneo a rendere migliore il servizio in termini di efficienza e qualità (come ad esempio ed a mero scopo esplicativo, predisposizione di app dedicata, smart card ricaricabile per utenti od altro sistema equivalente). .	10

Qualità dei mezzi di trasporto – Punt massimi 40

<p>C.2 – Mezzi di trasporto più recenti Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto immatricolati dall'origine dopo il 1° settembre 2012 e la cui vetustà non deve superare i sette anni nel corso dell'esercizio del servizio affidato con il presente capitolato, verranno valutati al massimo numero 10 mezzi</p>	20
<p>C.3 – Lunghezza mezzi di trasporto Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto aventi lunghezza tra i m. 5,80 e i m. 6,70, verranno valutati al massimo numero 10 mezzi;</p>	10
<p>C.4 Mezzi di trasporto dotati di climatizzatore anche nella parte posteriore Impegno ad utilizzare mezzi di trasporto dotati d'impianto di climatizzazione che serva anche la parte posteriore del mezzo; verranno valutati al massimo numero 10 mezzi ;</p>	10

Per il criterio C.2, C.3 e C.4 i coefficienti saranno attribuiti in base alla Tabella “Criteri Motivazionali” di cui all'allegato n. 9

LOTTO N. 10

L'offerta tecnica per il Lotto n. 10 consisterà nella valutazione dell'elemento D.1 cui si attribuirà il seguente punteggio massimo:

D.1 - PUNTI MASSIMI 70 AL PROGETTO DI REALIZZAZIONE/ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

PROGETTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO	PUNTEGGIO MASSIMO
<p>D.1.1 Modalità organizzative del servizio offerto e modalità tecnico-operative di svolgimento dell'attività di accompagnamento, con specifica attenzione alla gestione di situazioni critiche ed alle comunicazioni con gestore amministrativo, scuola e famiglie; modalità di gestione di eventuali reclami, ecc.</p>	18
<p>D.1.2 Strategie e modalità tecnico-organizzative del servizio offerto con riferimento alla gestione degli imprevisti (ad esempio, sostituzione dell'operatore per l'accompagnamento in caso di imprevista assenza, riorganizzazione del servizio in caso di imprevisti per l'operatore preposto, modalità operative nel caso di imprevisti connessi al mezzo di trasporto ecc.,</p>	14
<p>D.1.3 Proposte di brevi attività a carattere ludico condotte dagli accompagnatori nei tempi di percorrenza, che tengano conto dell'età dei bambini, delle dinamiche</p>	10

di relazione all'interno del gruppo e della durata del trasporto	
D.1.4 Gestione risorse umane. Reclutamento (in caso di nuove assunzioni): modalità di contatto, di selezione, di verifica delle competenze e dei requisiti, di contratto. Strategie per garantire la continuità del personale sul servizio. Sostituzione del personale: individuazione del personale supplente, continuità, modalità, tempi.	12
D.1.5 Formazione e supporto in itinere al lavoro del personale: come si individuano le esigenze formative, come si realizzano, quantità, tempi, modalità. Supervisione: obiettivi del supporto in itinere al lavoro del personale, quanto, come, quando, quali interventi specifici	8
D.1.6. Modalità di comunicazione: con le famiglie e con le Istituzioni Scolastiche; con il gestore amministrativo e con la Città	8

Ogni commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente variabile da zero a uno nel rispetto dei criteri motivazionali di cui all'allegato n. 9.

In particolare:

per i Lotti dal n. 1 al n. 7, per i seguenti indicatori A.1.1 – A.1.2 - A.1.3 – A.1.4; A.1.5, A.1.6

per il Lotto n. 8 per i seguenti indicatori B.1.1., B.1.2. B.1.3 e B.1.4, B.1.5; B.1.6

per il Lotto n. 9 per i seguenti indicatori C.1.1 e C.1.2

per il Lotto n. 10 per i seguenti indicatori D.1.1., D.1.2., D.1.3, D.1.4., D.1.5; D.1.6

Terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, la Commissione, per ciascun elemento costituente il criterio “progetto di gestione del servizio”, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari e trasformerà tale media in coefficiente definitivo, riportando al valore 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Successivamente ciascun coefficiente definitivo sarà moltiplicato per il peso attribuito dal capitolato al relativo elemento per determinare il conseguente punteggio.

I punteggi così ottenuti per ciascuno degli indicatori per ogni lotto saranno sommati tra loro determinando il punteggio complessivo del “progetto di gestione del servizio”. Al punteggio complessivo maggiore verrà attribuito il coefficiente 1 (uno) e i punteggi complessivi provvisori ottenuti dagli altri progetti saranno proporzionati a quest'ultimo per determinare i relativi coefficienti. Tali coefficienti saranno moltiplicati per il punteggio attribuito dal capitolato al progetto di gestione del servizio ottenendo così il punteggio definitivo per ogni indicatore.

La Commissione, per i Lotti da 1 a 7 ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno 36 punti nella valutazione complessiva del punto A.1. Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 36 nel punto A.1 saranno pertanto escluse dalla procedura.

Per il Lotto n. 8 ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno 42 punti nella valutazione complessiva del punto B.1. Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 42 nel punto B.1 saranno pertanto escluse dalla procedura.

Per il lotto n. 9 , la Commissione, ammetterà alla valutazione dell'offerta economica

esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno 36 punti nella valutazione complessiva dell'intera offerta tecnica (punti C.1,C.2;C.3 e C.4). Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 36 punti nell'intera offerta tecnica saranno pertanto escluse dalla procedura.

Per il Lotto n. 10 ammetterà alla valutazione dell'offerta economica esclusivamente i concorrenti che avranno ottenuto almeno 42 punti nella valutazione complessiva del punto D.1. Le offerte tecniche che avranno ottenuto un punteggio complessivo inferiore a 42 nel punto D.1 saranno pertanto escluse dalla procedura

Ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il punteggio complessivo dell'offerta tecnica ottenuto da ciascun concorrente sarà pari alla somma dei punteggi parziali come segue:

per il Lotto n. 1 somma di A.1 e A.2

Lotti dal n. 2 al 7 somma di A.1, A.2, A.3, A.4

Lotto n. 8 valore di B1

Lotto n. 9 somma di C.1, C2, C.3, e C.4

Lotto n. 10 valore di D1

Art. 7 –AGGIUDICAZIONE

Ai sensi di quanto indicato nell'articolo. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/16 i servizi saranno aggiudicati al concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con il miglior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ogni criterio di aggiudicazione, sia tecnico che economico.

I concorrenti che presentano offerte per i lotti dall'1 al 7 e per il lotto n. 10 non possono presentare offerta per il lotto n. 8

I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti ma potranno aggiudicarsi al massimo 3 Lotti.

Nel caso un concorrente risulti miglior offerente in più di 3 lotti, ad esso verranno aggiudicati i 3 lotti di maggior valore, mentre gli altri lotti verranno aggiudicati a chi segue in graduatoria.

In caso di parità di punteggio complessivo fra concorrenti diversi , i lotti saranno aggiudicati al concorrente con il miglior punteggio relativo all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio.

Nel caso, applicato quanto sopra, non vengano aggiudicati tutti i lotti, si procederà ad affidare i restanti lotti come segue fino a un massimo di 4 lotti per ogni concorrente:

primo lotto non aggiudicato di maggior valore al concorrente miglior offerente di quel lotto;

secondo lotto non aggiudicato di maggior valore al concorrente miglior offerente di quel lotto; se detto concorrente si è già aggiudicato 4 lotti, il lotto verrà assegnato a chi segue in graduatoria;

Nel caso di ulteriori lotti non aggiudicati essi verranno aggiudicati al miglior offerente degli stessi a prescindere dal numero di Lotti che esso si è aggiudicato

La Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi e nei modi di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

Con specifico riferimento al costo della manodopera, in ogni caso si procederà prima dell'aggiudicazione alla verifica del costo indicato dall'offerente ai sensi dell'art. 95 comma 10.

La stazione appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. 50/2016 (art. 94 c. 2 D. Lgs. 50/2016).

La Città si riserva di non procedere all'aggiudicazione dei lotti in caso di offerte non soddisfacenti, sia sotto il profilo qualitativo che in quello economico.

La gara sarà valida anche con una sola offerta; inoltre La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.lgs. 50/2016, di non procedere ad aggiudicazione se l'offerta non risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione avverrà sotto la condizione che la Ditta aggiudicataria non sia incorsa in cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

L'efficacia dell'aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica professionale nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e' acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati AVCPASS istituita presso l'ANAC.

L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione dovrà presentare i documenti utili al perfezionamento contrattuale.

I mancati adempimenti connessi e conseguenti all'aggiudicazione, comporteranno l'annullamento della medesima e l'incameramento della cauzione provvisoria; comporterà identica conseguenza il ritiro dell'offerta o la rinuncia all'offerta, successiva all'apertura della gara. Il servizio potrà essere affidato al concorrente che segue nella graduatoria. L'offerta del concorrente è vincolante sin dalla sua presentazione.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

L'offerta dovrà avere una validità non inferiore a 180 gg. consecutivi dalla data di scadenza della presente gara

A seguito del riscontro positivo delle verifiche di cui sopra e della presentazione della documentazione richiesta, In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 63 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Torino si procederà con le imprese aggiudicatarie alla stipulazione del relativo contratto.

L'affidamento, infine, sarà subordinato alle risorse effettivamente rese disponibili per la copertura delle spese relative.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209 del D. Lgs. 50/2016 e sarà sottoposto alla condizione risolutiva di cui all'art. 1, comma 3 della Legge n. 135 del 7 agosto 2012.

Art. 8 - GARANZIA PROVVISORIA

Per essere ammessi alla gara, l'offerta deve essere corredata dalla costituzione della garanzia pari al 2% dell'importo posto a base di gara per il lotto al quale si intende partecipare.

Se si partecipa a 2 lotti la garanzia deve essere pari al 2% dei 2 lotti.

Se si partecipa a più di 2 lotti la garanzia deve essere pari al 2% dell'importo dei 3 lotti di maggior valore (se si concorre per lotti definiti, ad esempio 1, 2, 3 e 4 il costo è pari al 2 per cento dei tre lotti di maggior valore fra questi; se si concorre ad esempio per i lotti 2 e 4, il costo è pari al due per cento dell'importo di questi lotti)

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

Tale garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante aggiudicatrice.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata di mesi 2, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura;

La garanzia deve altresì essere corredata, ai sensi dell'art. 93 comma 8, a pena d'esclusione, dall'impegno di un fideiussore, **anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria**, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 (**detto obbligo, ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese**) nonché dall'eventuale dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, o documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 che consente all'offerente di fruire della riduzione dell'importo della cauzione.

Nel caso di partecipazione alla gara di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzi costituenti, tutte le imprese raggruppate o consorziate dovranno possedere la documentazione citata nel presente articolo o effettuare le dichiarazioni previste per usufruire delle riduzioni; inoltre la polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria, dovrà riguardare tutte le imprese del Raggruppamento medesimo.

Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rimando all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016

Lo svincolo della garanzia nei confronti delle ditte non aggiudicatricie avverrà nei termini e con le modalità previste dall'art. 93 comma 9 del D. Lgs. 50/2016

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Art. 9 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 dovrà costituire una garanzia definitiva (cauzione o fideiussione) pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (al netto dell' IVA) costituita nelle forme e con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: ai sensi del comma 2, art. 103, D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle stesse.

Qualora, per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

La stazione appaltante ha altresì diritto di valersi della cauzione definitiva nei seguenti casi: **a)** per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; **b)** per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nel caso di appalto di servizi, oppure addetti all'esecuzione della fornitura / servizio.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016; **c)** l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .

Modalità costituzione garanzia definitiva: ai sensi del comma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Ai sensi del comma 2, art. 93, D. Lgs. 50/2016, la cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante aggiudicatrice

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative devono essere conformi agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i .

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile,
- nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Raggruppamenti temporanei: in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Con riferimento alle modalità di svincolo si richiama il disposto del comma 5, art.103, D. Lgs. 50/2016.

Art. 10 - SUBAPPALTO

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' ammesso il ricorso al subappalto – nei limiti di cui sopra e nei modi e nei termini di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

Al contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, 35, 80, 83, 84 del D. Lgs. 50/2016, così come richiamati dall'art. 105 del medesimo decreto legislativo.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nascondere, fa sorgere alla Stazione Appaltante il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziari, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni.

La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D. Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non potrà – sempre nei prescritti limiti - superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di appalto . E' fatto obbligo all'aggiudicatario di acquisire nuova **autorizzazione integrativa** qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

All'atto dell'offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare. E' fatto obbligo al concorrente di

dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 [come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190](#)

L'impresa dovrà depositare il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 gg. prima della data di inizio della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

L'impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016.

L'aggiudicatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

Le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorparabili.

E' consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui all'art. 105 comma 13 del dlgs. 50/2016, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell'art. 30, rispettivamente comma 5 e comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

SEZIONE II – OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 11 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO,

MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1) Tracciabilità flussi finanziari

L'Aggiudicatario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Pertanto, entro 7 giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'Aggiudicatario comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e copia documento d'identità dei suddetti soggetti delegati. Inoltre, l'Appaltatore inserisce nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori una apposita

clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.

Qualora l'Aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i contratti stipulati si risolvono ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'Aggiudicatario e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Comunicazione nominativo rappresentante

La Ditta aggiudicataria deve designare una persona con funzioni di "Rappresentante", il cui nominativo dovrà essere notificato alla Stazione Appaltante. Il Rappresentante avrà il compito di decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni. Pertanto, tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza fatte in contraddittorio con detto Rappresentante, che dovrà essere munito di delega espressa da parte della Ditta aggiudicataria, dovranno intendersi fatte direttamente all'aggiudicataria stessa. Detto Rappresentante deve essere facilmente rintracciabile anche mediante telefono cellulare fornito dalla Ditta aggiudicataria. Quest'ultima è tenuta a fornire prova del regolare adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente articolo.

3) Presentazione documenti

La ditta aggiudicataria entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'esito della procedura, è tenuta a presentare presso una sede comunale che verrà comunicata dalla Stazione Appaltante la documentazione probatoria, relativa alle certificazioni di capacità professionale – economico - finanziaria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Pertanto, l'aggiudicazione definitiva sarà subordinata all'esito positivo di detta verifica e, nel caso di difficoltà da quanto richiesto nel disciplinare tecnico o dichiarato in sede di gara, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione, previo incameramento della cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio al secondo miglior offerente.

4) Mancata conclusione del rapporto contrattuale

Qualora, per motivi diversi, non dovesse concludersi il rapporto contrattuale con il primo migliore offerente, sarà facoltà della Stazione Appaltante affidare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento dei danni.

5) Modalità e tempi di esecuzione

L'esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato di gara, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza

ART. 12 - PERSONALE

Le I.A. impiegheranno un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

In caso di sciopero del personale, l'operatore economico aggiudicatario deve darne notizia alla Civica Amministrazione con un anticipo di almeno due giorni; nell'ambito degli obblighi assunti deve comunque essere garantita l'effettuazione dei servizi essenziali nel rispetto della vigente disciplina, anche contrattuale, in materia di servizi pubblici essenziali.

Il personale dipendente, nessuno escluso, dovrà essere iscritto nel libro paga dell'Impresa Aggiudicataria.

L'aggiudicatario sarà responsabile del comportamento del proprio personale e sarà tenuto all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art 30 c. 4 del D.Lgs. 50/2016, viene applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente

Gli aggiudicatari saranno responsabili del comportamento del proprio personale e saranno tenuti all'osservanza delle leggi vigenti in materia di previdenza, assistenza ed assicurazione infortuni nonché le norme dei contratti di lavoro della categoria per quanto concerne il trattamento giuridico ed economico.

Le ditte aggiudicatarie dovranno provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D. Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché quelle in vigore nelle località in cui deve essere prestato il servizio oggetto dell'appalto, presso i seguenti organismi: I.N.P.S., I.N.A.I.L., ASL., Laboratori di Sanità Pubblica, Ispettorato del Lavoro e VV.FF..

L'affidamento della gestione del servizio in oggetto non instaura alcun rapporto di lavoro tra la Città di Torino e i singoli lavoratori e/o dipendenti del gestore e dallo stesso impiegati per l'espletamento del servizio.

L'Impresa aggiudicataria dovrà procedere, come disposto dall'art. 2 del D. Lgs. 39/2014, all'acquisizione del certificato penale del casellario giudiziale relativo a tutto il personale immesso nel servizio.

Come previsto dall'art. 50 del Codice, compatibilmente con la normativa vigente e nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di promuovere la stabilità occupazionale l'aggiudicatario del contratto d'appalto e/o concessione e/o affidamento è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo la continuità dei rapporti di lavoro alle stesse condizioni retributive e normative, compresa la salvaguardia dell'anzianità di servizio, in essere al momento del subentro, con esclusione di ulteriori periodi di prova, e a rispettare le norme di maggior tutela contenute nei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 che l'aggiudicatario è tenuto ad applicare integralmente (a dipendenti e soci). Resta ferma la facoltà di armonizzare l'organizzazione del lavoro del subentrante, previo confronto sindacale

A tal fine (allegato n. 6) si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo svolgimento del servizio suddivisi per qualifica, ore lavorate e anzianità di servizio nell'appalto.

A tal fine nell'allegato n. 6 si riporta il numero dei lavoratori attualmente occupati per lo svolgimento del servizio suddivisi per qualifica, ore lavorate e CCNL applicato.

Si applica comunque quanto previsto dall'art. 30 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/16

Si applica quanto previsto dalla Mozione n. 67 (mecc. n 2016 03508/002) approvata dal Consiglio Comunale di Torino in data 28 luglio 2016.

Come previsto dall'art. 16, prima dell'inizio del servizio, gli operatori economici aggiudicatari dovranno trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale utilizzato con l'indicazione delle qualifiche possedute. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere immediatamente comunicata per iscritto.

Dovrà altresì essere fornito, a cura di ogni affidatario, un elenco nominativo completo del personale, adeguatamente formato, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni, nonché il nominativo del Referente e suo eventuale sostituto.

Gli aggiudicatari impiegheranno un responsabile con l'incarico di organizzare e controllare il personale, coordinandone le mansioni e verificando che tutti i compiti inerenti al servizio vengano eseguiti puntualmente e diligentemente.

Ai sensi dell'art. 105 c. 9 del D. Lgs. 50/2016, gli appaltatori hanno l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dell'attività e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i., il personale impiegato nell'attività dell'appalto dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, la data dell'assunzione e l'indicazione del datore di lavoro; in caso di subappalto, la tessera dovrà altresì contenere i dati (meccanografico e data di esecutività della determinazione dirigenziale) della relativa autorizzazione.

I lavoratori saranno tenuti ad esporre detta tessera durante l'espletamento delle prestazioni.

Il mancato obbligo della citata prescrizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto sopra citato.

La Stazione Appaltante si riserva di segnalare motivatamente l'inadeguatezza del personale assegnato, che dovrà essere prontamente sostituito dall'IA.

Art. 13 – ASSICURAZIONI – RESPONSABILITÀ DANNI ED ASSICURAZIONE PER DANNI A TERZI

Le Imprese Aggiudicatrici hanno l'obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo d'appalto - di stipulare almeno dieci giorni prima dell'inizio del servizio:

A) Assicurazione Automezzi

Apposite polizze (per ciascun automezzo utilizzato per il servizio) stipulate presso primaria compagnia assicuratrice e conformi alle vigenti norme sull'assicurazione obbligatoria della **Responsabilità civile per i rischi della circolazione (D.Lgs. 209/2005 s.m.i.)**, con obbligo di immediato aggiornamento delle stesse in caso di modificazioni legislative e regolamentari, pena la revoca dell'affidamento.

La copertura assicurativa potrà essere prestata mediante polizze singole o polizza a “libro matricola”.

Sempre a pena di revoca, ciascuna polizza dovrà possedere le specifiche che seguono:

a) la garanzia per i terzi trasportati dev'essere valida per tutti i posti previsti nella carta di circolazione;

b) il massimale per sinistro non dovrà essere inferiore a € 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00);

c) ciascuna polizza dovrà espressamente specificare la copertura di eventuali danni causati a persone e cose dai dispositivi meccanici di apertura e chiusura delle porte;

e) ciascuna polizza dovrà prevedere copertura per la responsabilità civile dei trasportati;

f) ciascuna polizza dovrà prevedere copertura per i danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide (c.d. Ricorso Terzi).

B) Assicurazione Responsabilità Civile Terzi e Prestatori di lavoro

B.1) Apposita polizza ai fini della copertura della **Responsabilità civile per i danni cagionati a Terzi (R.C.T.)** durante il predetto servizio, stipulata presso primaria compagnia assicuratrice e riferita specificamente al presente appalto. La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro.

Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere la Città di Torino, suoi amministratori e dipendenti.

La copertura R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente comprendere:

- i. la RC personale dei prestatori di lavoro e dei parasubordinati per danni cagionati nello svolgimento delle proprie mansioni;
- ii. la custodia di minori e/o incapaci ex articoli 2047 e 2048 c.c.;
- iii. i danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- iv. i danni a terzi da incendio;
- v. i danni a terzi da inquinamento accidentale;
- vi. i danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione del servizio;
- vii. i danni per sottrazione, distruzione o deterioramento di cose, consegnate e non, inclusi danni derivanti da incendio o furto.

B.2) Apposita polizza ai fini della copertura della **Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e parasubordinati (R.C.O.)**, ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 s.m.i., (b) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina sub (a) e (b), stipulata presso primaria compagnia assicuratrice e riferita specificamente al presente appalto.

La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'I.A., con un massimale non inferiore al minimo inderogabile di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per sinistro, con il limite di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato. Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all'I.A., la Città di Torino, suoi amministratori e dipendenti.

La copertura R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL, sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.

Qualora l'I.A. disponga di polizze, stipulate in precedenza, conformi a quanto indicato ai punti B.1 e B.2, potrà ottemperare agli obblighi contrattuali corredando le medesime di appendice dalla quale risultino la sussistenza dei requisiti e dei vincoli disciplinati nel presente articolo.

I rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico dell'I.A.

Le polizze saranno mantenute in vigore per l'intero periodo dell'appalto, dalla data di effettivo avvio del servizio fino alla data del certificato di regolare esecuzione.

La compagnia assicuratrice assume l'impegno, mediante appendice contrattuale su ciascuna polizza, di:

a) non consentire alcuna cessazione, variazione, riduzione della copertura e delle garanzie prestate, se non preventivamente notificate alla Città mediante lettera raccomandata o P.E.C..

b) comunicare alla Città, mediante lettera raccomandata, o P.E.C., l'eventuale mancato pagamento del premio di proroga o di regolazione, impegnandosi altresì a mantenere in vigore la copertura per trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte della Città, che si riserva la facoltà di subentrare nella contraenza delle polizze.

Resta inteso che le presenti clausole non alterano il diritto dell'assicuratore di recedere dal contratto ai sensi del codice civile e delle condizioni di polizza, con l'impegno a indirizzare l'avviso di recesso, oltre al contraente, anche e contestualmente alla Città, con il preavviso dovuto ai sensi di polizza.

L'I.A. è obbligata a reintegrare le garanzie di cui la Stazione Appaltante si sia avvalsa durante l'esecuzione del contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, la Stazione Appaltante ha facoltà di trattenere i ratei di prezzi fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

Del pari, la A.C. ha facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone l'onere all'appaltatore in occasione del primo pagamento.

Qualora l'I.A., o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

Copia di dette polizze assicurative dovranno essere depositate trasmesse alla Stazione Appaltante prima dell'avvio del servizio

In caso di mancato pagamento dei premi assicurativi da parte della Ditta, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto con effetto immediato e richiedere il risarcimento dei danni conseguenti.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza del rappresentante della ditta aggiudicataria, in modo tale da consentire a quest'ultima di intervenire nella stima.

Qualora la Ditta aggiudicataria non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, La Stazione Appaltante provvederà autonomamente. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dalla Ditta aggiudicataria.

Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Stazione Appaltante è fin d'ora autorizzata a provvedere direttamente, trattenendo l'importo sulle fatture in pagamento o sul deposito cauzionale con obbligo di immediato reintegro.

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 50/2016, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per le attività in cui questa è obbligatoria va assicurata la copertura INAIL.

Art. 14 – IMPEGNO PREZZI

E' ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e nei modi di cui all'art. 106 1° c. lett. a) D. Lgs 50/2016 per l'eventuale ripetizione di attività sulla base dell'eventuale variazione annua positiva dell'indice FOI come di seguito specificato.

I prezzi applicati in sede di aggiudicazione rimarranno invariati per il periodo contrattuale.

In caso di ripetizione del servizio, la stazione appaltante avrà facoltà di procedere, senza effetto retroattivo, ad un adeguamento dei prezzi a partire dall'avvio della ripetizione. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria, condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, la ditta appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di dicembre dell'anno precedente rispetto allo stesso mese dell'anno in cui è stato avviato il servizio.

ART. 15 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art. 105 c. 8 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art 30 c. 5 D. Lgs. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'[articolo 105](#), impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 citato, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.lgs. n. 50/2016, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105.

Art. 16 - AVVIO DEL SERVIZIO

In seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore amministrativo sarà tenuto in particolare a fornire 8 lotti dall'1 al 7 e dall, 8 al 10 come previsto dall'allegato disciplinare mediante inserimento in piattaforma informatica:

- a) elenchi nominativi del proprio personale e di quello preposto al servizio oggetto del presente appalto (Lotti dall'1 all'8 e lotto 10) corredato da curriculum vitae, qualifica e abilitazioni in possesso, con indicazione del titolo di studio. Qualsiasi variazione rispetto agli elenchi trasmessi deve essere tempestivamente aggiornata sulla predetta piattaforma
- b) elenchi nominativi completi del predetto personale, con adeguata formazione e titolo di studio, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- c) nominativi del proprio Referente/Coordinatore (c.d. "Rappresentante") e dell'eventuale sostituto, nonché dei Referenti/sostituti degli altri Lotti affidati;
- d) la polizza assicurativa di cui all'art. 13;
- e) dati e riferimenti relativi alla sede territoriale della propria struttura operativa;
- f) dati identificativi e documentazione delle vetture che verranno utilizzate in corso di esecuzione del servizio affidato per le mansioni ispettive specificate nell'All.1 – disciplinare e relative ai Lotti dall'1 al 7 del presente Capitolato speciale d'appalto, nonché delle vetture in capo al gestore amm.vo per le verifiche ispettive previste

L'Impresa uscente e l'Ufficio Trasporti della Divisione Servizi Educativi dovranno provvedere alla consegna all'I.A. di tutti i dati documentali necessari alla programmazione, predisposizione e contabilizzazione dei servizi affidati in gestione (Lotti da 1 a 7 e 10) ed all'attivazione dei medesimi dalla data individuata.

L'I.A. dovrà predisporre altresì una specifica piattaforma informatica che consentirà all'A.C. l'accesso in lettura a tutta la documentazione richiesta, oltre alla verifica in tempo reale ed in pregresso dello stato di servizio dei veicoli in esercizio dall'avvio del servizio mediante sistemi satellitari.

Per quanto riguarda il Lotto n. 9, in seguito all'affidamento, prima dell'inizio dell'attività, il gestore sarà tenuto in particolare a fornire:

- g) elenco nominativo del personale corredato da curriculum vitae e qualifica posseduta, con indicazione del titolo di studio. Qualsiasi variazione rispetto all'elenco trasmesso deve essere tempestivamente comunicata per iscritto
- h) elenco nominativo completo del personale, con adeguata formazione e titolo di studio, da utilizzare in caso di eventuali sostituzioni
- i) nominativo del Referente/Coordinatore (c.d. "Rappresentante") e del suo eventuale sostituto
- j) la polizza assicurativa di cui all'art. 13;

Art. 17 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI - SOGGETTI ABILITATI E MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE

Le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto (di seguito DEC) sono attribuite come segue:

Lotti dal n. 1 al n. 8 e n. 10: Dott. Vincenzo Simone

Lotto n. 9: Dott. Roberto Consalvo

I medesimi svolgono le attività di controllo e vigilanza, anche per gli aspetti qualitativi, nella fase di esecuzione del contratto con il supporto dei Referenti del Servizio destinatario.

La regolare esecuzione è accertata previa verifica di conformità delle prestazioni contrattuali; le attività di verifica sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Le attività di verifica di conformità possono altresì essere effettuate in forma semplificata, facendo ricorso alle certificazioni di qualità, ove esistenti, ovvero a documentazioni di contenuto analogo, attestanti la conformità alle prescrizioni contrattuali delle prestazioni eseguite.

Il/La DEC, sulla base delle informazioni fornite dal Referente, emette idoneo certificato di conformità utilizzando il fac-simile allegato al presente Capitolato (All n. 8).

Detto certificato verrà trasmesso alla ditta per la sottoscrizione e dovrà essere inserito sulla piattaforma unitamente alla fattura elettronica.

Successivamente si procederà alla liquidazione delle prestazioni, nei modi e termini di cui al successivo articolo 25

In presenza di riscontrate non conformità, il RUP provvederà ad inoltrare formale diffida all'aggiudicatario.

In tal caso la ditta aggiudicataria ha l'obbligo, entro 15 gg. consecutivi dal ricevimento della diffida mediante lettera raccomandata A.R. o tramite posta certificata, di provvedere ad effettuare la prestazione, conformemente alle prescrizioni del capitolato.

La Città si riserva la facoltà di effettuare e disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità di seguito specificate, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio svolto quotidianamente al progetto presentato ed alle prescrizioni del capitolato d'Appalto.

La Città esercita periodicamente le proprie funzioni di controllo dei risultati conseguiti nell'ambito della gestione del servizio da parte del gestore nonché la rispondenza dell'attività svolta quotidianamente al progetto presentato in sede di procedura (rispetto degli indicatori di cui all'art. 6 ed a quanto previsto dal presente Capitolato speciale e suoi allegati.

Inoltre verranno effettuati controlli qualitativi e quantitativi sulla base di quanto specificato nel disciplinare di gara

I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate, potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza.

Detta attività di controllo è preliminare e strumentale all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 20, nonché alla liquidazione dei corrispettivi dovuti all'aggiudicatario.

Ulteriori disposizioni particolari sono indicate nelle schede tecniche di descrizione dei Servizi

Art. 18 – CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni dovranno essere conformi a quanto previsto dal progetto presentato dal gestore, ai regolamenti comunali in materia, al presente Capitolato speciale e relativi allegati, alle politiche inclusive del Sistema Educativo della Città di Torino e ancora alle indicazioni che potranno emergere nell'ambito delle riunioni di verifica.

E' facoltà della Stazione Appaltante Comunale richiedere specifiche verifiche delle attività svolte e proporre indirizzi ed orientamenti.

Art. 19 – RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI

Gli aggiudicatari ed il personale impiegato nello svolgimento del servizio sono responsabili solidalmente per danno causato dal minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del C.C., esonerando in tal modo la Stazione Appaltante Comunale da ogni responsabilità.

Gli autisti e gli accompagnatori dovranno inoltre tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dei minori, che escluda nella maniera più assoluta l'uso di un linguaggio volgare o di maltrattamenti fisici e psicologici, lesivi della dignità del bambino (artt. 571\572 del C.P.).

Art. 20 - PENALITÀ

L'impresa è tenuta ad effettuare il servizio con correttezza e buona fede

Ove si verificano inadempimenti, gravi irregolarità, non conformità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, il Responsabile del procedimento, anche a seguito di segnalazioni da parte della DEC, procede all'applicazione di penali, ferma restando la facoltà di procedere alla quantificazione e richiesta di risarcimento del danno.

Nelle ipotesi di mancato rispetto del presente Capitolato speciale, dei suoi allegati e delle ulteriori prescrizioni esplicitate in sede contrattuale, la Stazione Appaltante, dopo aver comunicato formale contestazione al gestore, il quale ha la facoltà di fornire proprie controdeduzioni, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'atto di contestazione medesima, può comminare le relative penali.

Qualora la ditta non provveda a rendere il servizio conforme al Capitolato speciale entro 24 ore dall'invio tramite p.e.c. delle contestazioni la Città ha la facoltà di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. ed al contestuale risarcimento dei danni.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente notificate.

In caso di interruzione del servizio per cause imputabili al gestore, la Città si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

Le penali determinano l'ammontare del risarcimento del danno occasionato dall'inadempimento dell'obbligazione o dal ritardo nell'adempimento e vengono applicate in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.

Nell'ambito del presente capitolato l'applicazione della penale non esime dall'adempimento dell'obbligazione.

E' fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di procedere al risarcimento del danno ulteriore.

L'applicazione delle penali non preclude eventuali azioni giudiziarie da parte della Città di Torino. Ai sensi del comma 2 dell'art. 113-bis del D. Lgs. 50/2016, per inadempimento o per ritardato, irregolare, non conforme adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, le penali saranno applicate complessivamente in misura non superiore al 10%, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo ovvero all'eventuale inadempimento o irregolare o non conforme /del servizio.

Qualora l'inadempimento contrattuale così come esplicitata determini un importo massimo della penale superiore alla percentuale sopra indicata, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo.

Ai sensi e nei modi di cui all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 la Stazione appaltante risolve il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali ovvero qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore.

E' ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando dimostri che il ritardo non è a lui imputabile.

Le penali sono applicate dal Responsabile del procedimento in sede di conto finale o in sede di emissione, da parte del Responsabile del procedimento, del certificato di conformità in corso di servizio (all. n. 5).

Le penali sono addebitate per compensazione a valere sulle fatture ammesse al pagamento, fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di rivalersi sulla cauzione definitiva.

La comunicazione di avvio del procedimento di applicazione delle penali avverrà nei modi e nei termini di cui alla Legge 241/90 (*"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*).

Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la Stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di assegnazione di un termine all'esecutore per compiere il servizio in ritardo, qualora l'inadempimento permanga, può procedere d'ufficio all'acquisizione del servizio o al loro completamento in danno dell'esecutore inadempiente.

Si definiscono qui di seguito le seguenti tipologie di interventi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) l'intervento è considerato "mancato" quando non è stato effettuato in tutto o in parte il servizio programmato;

b) l'intervento è considerato "ritardato" quando non è stato rispettato, con tolleranza di 10 minuti, l'orario previsto per il servizio;

c) l'intervento è considerato "non conforme":

- quando non è stata rispettata la programmazione,
- quando non sono stati rispettati i tempi previsti dal contratto per la prenotazione/disdetta delle corse prenotate e/o istantanee da parte dell'utente e per l'attivazione/cancellazione delle richieste (individuali/collettive) e/o delle variazioni alle medesime ;
- quando è stato utilizzato un veicolo non idoneo (per capienza o perché in cattive condizioni di meccanica, di carrozzeria, di areazione o di pulizia, per vetustà superiore a quanto previsto dal dettato contrattuale, se non ricompreso tra i veicoli autorizzati, ecc),
- quando non è presente il personale di accompagnamento ove previsto;
- in caso di non corretto comportamento da parte del personale dell'impresa operante a bordo,
- in caso di presenza a bordo di persone estranee al servizio;
- in ogni altra situazione in cui il servizio viene prestato in condizioni qualitative non adeguate e/o senza rispettare le clausole previste nel presente capitolato.

Il Responsabile del Procedimento provvede sulla base di quanto sopra definito ad applicare le seguenti penali, in relazione alla gravità delle infrazioni e al costo del servizio richiesto:

1) In caso di intervento "mancato" totale:

- euro 1.500,00 per la prima volta – euro 3.000,00 per le successive ;

2) In caso di intervento "mancato" parziale:

- euro 700,00 per la prima volta – euro 1.500,00 per le successive;

3) In caso di intervento "ritardato":

- euro 500,00 per la prima volta - euro 1.000,00 per le successive ;

4) In caso di mancata presenza del personale di accompagnamento ove previsto:

- euro 2.000,00 per la prima volta – euro 4.000,00 per le successive ;

5) In caso di veicolo non in idonee condizioni di pulizia interna:

- euro 500,00 per la prima volta – euro 1.000,00 per le successive;

6) In caso di veicolo non dotato di estintore o di cassetta per il pronto soccorso:

- euro 1.500,00 per la prima volta (per ciascuna casistica) – euro 3.000,00 per le successive;

7) In caso di veicolo con pedana non funzionante:

- euro 2.000,00 per la prima volta – euro 4.000,00 per le successive;

8) In caso di veicolo con sistemi di ritenuta delle carrozzine e dei passeggeri non idonei:

- euro 3.000,00 per la prima volta – euro 6.000,00 per le successive;

9) In altri casi non rientranti nei precedenti di intervento "non conforme":

- da euro 300,00 a euro 3.000,00.

Per ciò che riguarda l'attività di gestione amministrativa del servizio ricompresa nel lotto 8 si riporta di seguito una breve tipologia esemplificativa di inadempienze che comportano l'applicazione di una sanzione:

- 10) mancata tempestiva segnalazione della programmazione oraria dei servizi, di ritardi od altre anomalie/variazioni del servizio all'Ufficio Trasporti dell'Area Servizi Educativi, alle famiglie ed alle Scuole interessate:
 - euro 500,00 per la prima volta – euro 1.500,00 per le successive
- 11) organizzazione non corretta dei programmi di esercizio, secondo i criteri fissati in capitolato : e per il mancato aggiornamento giornaliero e quindicinale della piattaforma informatica:
 - fatto salvo in tutti i casi l'addebito del maggior costo del servizio rispetto alla corretta programmazione: euro 2.000,00 per la prima volta – euro 5.000,00 per le successive;
- 12) mancato funzionamento del call center e della struttura operativa:
 - euro 2.000,00 per la prima volta – euro 5.000,00 per le successive;
- 13) mancata gestione della procedura prevista per la non avvenuta presa in consegna degli utenti
 - euro 4.000,00 per la prima volta – euro 8.000,00 per le successive;
- 14) mancata realizzazione del progetto presentato in sede d'offerta entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto : Euro 5.000,00;
- 15) altri disservizi non rientranti nei punti precedenti:
 - l'entità delle singole penali relative alla gestione amministrativa varia da un minimo di euro 300,00 ad un massimo di euro 5.000,00 rapportate alla gravità dell'infrazione.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nel medesimo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio.

In caso di reiterazione delle inadempienze e di mancata attuazione delle migliorie offerte in sede di gara, potranno essere applicate sanzioni di entità superiore, senza limite massimo, calcolate sempre in rapporto alla gravità dell'infrazione, fermo restando che la Stazione Appaltante potrà addivenire comunque alla risoluzione parziale o totale del contratto, ai sensi della vigente normativa.

La penale verrà irrogata entro il sessantesimo giorno dal ricevimento della contestazione medesima.

La Stazione Appaltante potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati all'Impresa aggiudicataria, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, mediante emissione di apposita reversale d'incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture. Nel caso in cui non si potesse procedere come indicato, la Stazione Appaltante potrà rivalersi mediante atto amministrativo sulla cauzione definitiva, restando impregiudicata la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ed all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni.

Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nel Libro Quarto (Delle obbligazioni) del Codice Civile, in quanto compatibili.

ART. 21 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nelle sottoindicate circostanze espressamente indicate dall'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, può essere disposta la sospensione dell'esecuzione del contratto:

Sospensione totale:

1) In tutti i casi in cui ricorrano circostanze **speciali** che impediscono in via temporanea che il servizio proceda a regola d'arte e che **non siano prevedibili** al momento della stipulazione del contratto.

La sospensione deve risultare da verbale di sospensione contenente altresì: **a)** l'indicazione delle **ragioni** che hanno determinato l'interruzione del servizio;

b) lo stato di avanzamento del servizio rispetto a quanto indicato nel contratto; **c)** le parti del servizio la cui esecuzione rimane interrotta; **d)** l'indicazione delle cautele adottate affinché, alla

ripresa, il servizio possa essere continuato ed ultimato senza eccessivi oneri; e) l'indicazione della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione.

Il verbale di cui sopra è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

2) La sospensione del contratto può, altresì, essere disposta dal **Responsabile Unico del Procedimento** per ragioni di **necessità o di pubblico interesse**, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti

Qualora la sospensione, o le sospensioni, **nel loro complesso**, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione del servizio, o comunque quando il totale delle sospensioni superi **sei mesi complessivi**, l'esecutore può chiedere la **risoluzione** del contratto senza indennità; qualora la stazione appaltante si opponga, l'esecutore ha diritto alla **rifusione** dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione/i oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

In ogni caso la sospensione è sempre disposta per il tempo **strettamente necessario**. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione del servizio/ | indicando, altresì, il nuovo termine per l'esecuzione contrattuale.

Sospensione parziale

1) Ove insorgano, per **cause imprevedibili** o di **forza maggiore** circostanze che impediscono parzialmente il regolare svolgimento del servizio, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti del servizio eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti del servizio non eseguibili dandone atto in apposito verbale.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle sopra indicate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del codice civile.

Art. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 108, comma 3 D. Lgs. 50/2016 il/la DEC, accertato che l'appaltatore risulta gravemente inadempiente alle obbligazioni del contratto, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della quantità del servizio eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Impresa aggiudicataria.

Il/la DEC provvede altresì a formulare all'appaltatore inadempiente la contestazione degli addebiti, assegnando un termine inferiore a 15 gg. per la presentazione delle controdeduzioni.

Il Responsabile del procedimento, acquisisce e valuta le controdeduzioni, ovvero scaduto il suddetto termine senza che l'appaltatore abbia risposto, propone alla stazione appaltante la risoluzione del contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 del succitato articolo, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il/la DEC ha facoltà di assegnare all'appaltatore un nuovo termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a 10 gg., per compiere le prestazioni oggetto del contratto, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo.

Scaduto anche il nuovo termine assegnato, il/la DEC redige apposito verbale in contraddittorio con l'appaltatore; qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali e l'eventuale risarcimento del danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Il Responsabile del procedimento, fatte salve le modalità sopra indicate, può proporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di assicurare l'esecuzione della /servizio con affidamento alla ditta che segue immediatamente nella graduatoria o ad altra impresa, nei modi e termini di cui all'art. 110 commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 a titolo di risarcimento danni.

Art. 23 – ORDINAZIONE E PAGAMENTO

L'ordinazione costituirà impegno formale per l'aggiudicatario a tutti gli effetti dal momento in cui essa sarà comunicata.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- a) alla verifica di conformità delle prestazioni,
- b) alla verifica di correttezza contributiva tramite l'acquisizione del DURC

Le fatture relative ad ogni singolo ordine, in regola con le vigenti disposizioni di legge devono contenere tutti gli elementi idonei ad individuare la provvista secondo quanto sotto specificato.

Il completo rispetto delle suddette modalità è condizione necessaria per la decorrenza del termine di pagamento.

In ottemperanza al decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge 244/2007 art. 1, commi da 209 a 214, le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica.

La Fattura elettronica dovrà contenere obbligatoriamente i seguenti dati:

- codice univoco ufficio, che per i Lotti dal n. 1 all'8 e per il Lotto n. 10 è il seguente: **NU3P03** – per il Lotto n. 9 è : **ELMPMU**
- numero CIG
- n. determinazione di impegno e n. ordine
- codice IBAN completo
- data di esecuzione o periodo di riferimento

Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'art. 4 D. Lgs. 231/2002, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera d) D. Lgs. 192/2012, il pagamento dei corrispettivi avverrà entro **30 giorni dall'accettazione della fattura elettronica (corredata della certificazione di conformità debitamente firmata)** sul sistema di interscambio (S.d.I) gestito dall'Agenzia delle Entrate.

I termini di pagamento sono sospesi dal 10 dicembre di ogni anno fino al 10 gennaio successivo, in esito alle disposizioni del Regolamento Comunale di Contabilità.

Ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72, introdotto dalla Legge n. 190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015), e ai sensi del D.M. attuativo del 28 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015, la fattura, emessa per l'importo complessivo del servizio (con esposizione dell'IVA), dovrà riportare l'annotazione “scissione dei pagamenti”. La Stazione Appaltante procederà conseguentemente, ai sensi di legge, alla liquidazione a favore della ditta aggiudicataria del corrispettivo al netto dell'IVA (imponibile) e al versamento di quest'ultima direttamente all'Erario.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del D. Lgs.50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Per le transazioni relative ai pagamenti dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 legge 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti correnti.

In caso di subappalto si applica l'art. 105 comma 13 del d.lgs. n. 50/2016.

Ulteriori disposizioni particolari per il Lotto n. 9 sono indicate nella scheda tecnica di descrizione dei Servizi ad esso relativi.

Art. 24 - RECESSO

La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento alle condizioni previste dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016.

La Città, nel caso di variazioni degli attuali presupposti legislativi, normativi o regolamentari in base ai quali si è proceduto all'appalto del servizio nonché al verificarsi di nuove condizioni gestionali e/o per sopravvenute necessità di modifiche organizzative del servizio oggetto del presente capitolato, si riserva la facoltà di recedere unilateralmente ed insindacabilmente dal contratto in qualsiasi momento e con semplice preavviso di giorni 30, senza che l'Impresa possa pretendere risarcimento danni o compensi di sorta, ai quali essa dichiara fin d'ora di rinunciare.

Il diritto di recesso è riconosciuto all'Impresa aggiudicataria esclusivamente in caso di scioglimento dell'impresa. L'atto di recesso deve essere comunicato al Comune a mezzo raccomandata, almeno 6 mesi prima. Entro tale periodo il comune assume i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Il recesso di fatto, non ammesso, comporta l'obbligazione per l'Impresa aggiudicataria del risarcimento dei danni previo immediato incameramento della cauzione.

In ogni caso di revoca o recesso, gli effetti del contratto stipulato tra il comune e l'Impresa aggiudicataria cessano senza che la Ditta nulla possa vantare nei confronti del comune.

Art. 25 – OSSERVANZA DI LEGGI E DECRETI - SICUREZZA SUL LAVORO

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma durante l'esecuzione del contratto, indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di procedere alla riduzione del contratto, in caso di diminuzione degli stanziamenti previsti, dovuta all'applicazione delle disposizioni previste dalle Leggi Finanziarie.

Si citano in maniera non esaustiva:

- il D.Lgs. 81/2008, in termini di ottemperanza a tutti gli obblighi previsti per tutte le figure aziendali (datore di lavoro, RSPP, addetti all'emergenza, stesura del Documento di valutazione dei Rischi, redazione del piano di Gestione delle Emergenze e del Piano di Evacuazione, formazione e aggiornamento del personale, ecc.);
- la Legge 283/1962 e il suo regolamento di esecuzione D.P.R. 327/1980 e i Regolamenti UE 852, 853 e 854 del 2004 relativamente alla somministrazione dei pasti nell'ambito del servizio di ristorazione scolastica (rispetto ed attuazione del manuale di autocontrollo, formazione ed aggiornamento del personale per quanto riguarda l'HACCP, ecc.);
- la Legge 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei pagamenti agli operatori economici;
- il D.Lgs. 30/2005 e s.m.i. Codice della proprietà industriale;

- la normativa relativa al divieto di fumo (Legge 3/2003, art. 51 – D.P.C.M. 23/12/2003).

La Ditta aggiudicataria si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.

Tale impegno è assunto dall'impresa già in sede di presentazione dell'offerta mediante presentazione della "Dichiarazione di ottemperanza" (all'interno del DUVRI, allegato n. 1 al presente capitolato).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del servizio, ai fini dell'attuazione dei commi 2, lettere a) e b) e 3 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 l'impresa si impegna inoltre a sottoscrivere, congiuntamente al datore di lavoro committente, il DUVRI (documento unico di valutazione del rischio di interferenza), di cui all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008, i cui contenuti sono quelli dell'allegato 1 al presente capitolato. Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell'appalto e le relative misure da adottare per eliminarli o ridurli.

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti nel citato allegato n. 1, conseguenti ad eventi non noti al momento dell'indizione della gara (variazione delle attività nella sede comunale, altri appalti in corso durante l'esecuzione del servizio), saranno oggetto di specifica valutazione da parte del Datore di lavoro della sede in cui si svolge la prestazione in contraddittorio con il datore di lavoro dell'impresa aggiudicataria e/o di altre imprese operanti nella sede.

L'Impresa aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette alle forniture oggetto del presente Capitolato speciale.

E' fatto carico allo stesso di dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Impresa aggiudicataria è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatesi nell'esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad esso imputabili o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte della Città

Sono a carico dell'Impresa aggiudicataria l'acquisizione di eventuali autorizzazioni o concessioni previste dalle vigenti norme per l'attività che viene svolta ai sensi del presente Capitolato speciale.

Eventuali sanzioni previste dalla normativa vigente saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità la Stazione Appaltante.

Il presente capitolato è conforme agli impegni assunti nel protocollo d'intesa della città con OO.SS. stipulato il 31.7.2018, rivolto a garantire il lavoro regolare, il rispetto dei diritti dei lavoratori e la massima trasparenza delle procedure di affidamento.

ART. 26 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI CREDITO

L'impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 83 del Regolamento dei Contratti e del 1° comma dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 106, comma 1, lettera d\)](#) del D. Lgs.50/2016.

Ai sensi dell'art. 84 del Regolamento comunale dei contratti le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere notificata alla Stazione Appaltante.

L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 27 - SPESE DI APPALTO, CONTRATTO ED ONERI DIVERSI

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico della Ditta Aggiudicataria, comprese quelle contrattuali, i diritti di segreteria e quelle di registro eventuali. Come specificato al precedente art. 26, La Stazione Appaltante, procederà, ai sensi di legge, al versamento dell'IVA direttamente all'Erario.

ART. 28 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria si obbliga per sé e per i propri eredi ad aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa aggiudicataria, l'appalto si intende senz'altro revocato e La Stazione Appaltante Comunale provvederà a termini di legge. Per le altre modificazioni del contratto si applicano le disposizioni della Sezione II del Regolamento Disciplina dei Contratti della Città di Torino.

Art. 29 - DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti del presente appalto, il Foro competente per eventuali controversie sarà quello di Torino.

Art. 30 – PRIVACY

La titolarità del trattamento dei dati personali spetta alla Città di Torino con sede e domicilio fiscale in Via Palazzo di Città, 1 che nomina il gestore quale responsabile esterno del trattamento dei dati stessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 28 del GDPR (Regolamento Europeo UE 679/16) e dal D. Lgs. n. 101/2018.

L'impresa aggiudicataria si impegna ad effettuare il trattamento nel pieno e totale rispetto del citato Regolamento .

Si impegna inoltre ad effettuare tutte le attività di informazione all'interessato di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR 679/16 e dal D. Lgs. n. 101/2018.

Si impegna a rispettare le normative vigenti in tema di trattamento dei dati sensibili e delle immagini, anche in considerazione della documentazione delle attività educativo-didattiche del servizio, nel rispetto delle procedure autorizzative dei genitori.

Art. 31 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Europeo UE 679/16) e dal D. Lgs. n. 101/2018 i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente gara, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e i dati saranno conservati presso le sedi competenti della Città.

Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente Capitolato speciale è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in

modalità automatizzata che cartacea e verranno garantite tutte le adeguate misure di sicurezza richieste ai sensi dell'art. 32 del GDPR e dal D. Lgs. n. 101/2018..

In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15-16-17-18-19-20-21-22 del GDPR, nonché dal D. Lgs. n. 101/2018 in qualsiasi momento

Nell'espletamento della fornitura, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela L'impresa aggiudicataria, attraverso il responsabile esterno del trattamento si obbliga ad informare i propri dipendenti, circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

Per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (art. 84 del GDPR) e sanzioni amministrative pecuniarie (art. 83 del GDPR).

ART. 32 – INFORMAZIONI

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito al contenuto del capitolato potranno essere richiesti

Dott. Cinzio Tolomei – Responsabile Unico Procedimento – e-mail cinzio.tolomei@comune.torino.it - tel. 011 011 27426;

Sig.ra Patrizia Guitti – Responsabile Ufficio Trasporti tel. 011 – 011.27503 - e-mail patrizia.guitti@comune.torino.it

Torino, 5 dicembre 2018

Il Responsabile del procedimento
Dott. Cinzio TOLOMEI
Firmato in originale

Il Dirigente
Dott. Vincenzo SIMONE
Firmato in originale